

LX.

TORNATA DEL 21 GIUGNO 1905

Presidenza del Presidente **CANONICO**.

Sommario. — *Comunicazione del Presidente* — *Segue la discussione dello « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1905-906 » (N. 110) — Si procede all'esame dei capitoli, i quali sono approvati, dopo osservazioni dei senatori Mezzanotte, relatore, Tasca-Lanza, Carta-Mameli, e Cadolini, ai capitoli 46, 52, 63, 158, 216-bis, 219, 380, alle quali risponde il ministro dei lavori pubblici — Si approvano anche i riasunti per titoli e per categorie ed i due articoli del disegno di legge — Votazione a scrutinio segreto — Presentazione di disegni di legge — Chiusura di votazione — Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti di tesoro per il pagamento delle somme dovute dallo Stato alle Società esercenti le reti ferroviarie Adriatica, Mediterranea e Sicula » (N. 100) — Parlano nella discussione generale il senatore Vacchelli, il ministro del tesoro, il senatore De Cupis, relatore, ed il ministro dei lavori pubblici — Senza discussione si approvano i primi cinque articoli del disegno di legge — All'articolo 6 il senatore Scialoja chiede schiarimenti, che gli sono dati dal ministro del tesoro — L'articolo 6 è approvato, e, senza discussione, si approvano tutti gli articoli del disegno di legge — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.5.

Sono presenti i ministri dei lavori pubblici e del tesoro.

FABRIZI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Sani domanda un congedo di quindici giorni per motivi di salute. Se non vi sono opposizioni, questo congedo s'intenderà accordato.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Ho ricevuto questa mane dalla Legazione di Grecia in Roma le seguenti lettere:

« Rome, 20 Juin 1905.

« Monsieur le Président du Sénat,

« Vous avez bien voulu, ainsi que les honorables sénateurs du Royaume, vous associer aux condoléances que Son Excellence Monsieur le Président du Conseil a tenu à faire parvenir au Gouvernement hellénique, au nom du Gouvernement et du Parlement d'Italie, à l'annonce de l'épouvantable crime qui venait de mettre fin aux jours du regretté Président du Conseil hellénique, Théodore Delyannis.

« Vivement ému des nobles paroles que Votre Excellence a prononcées en cette triste occurrence à l'égard de la Grèce, j'ai télégraphié à mon Gouvernement et votre discours et le vote du Sénat. Mon Gouvernement me charge d'être auprès de Votre Excellence l'interprète de sa gratitude envers Votre Personne et en-

vers le Sénat, et je ne saurais remplir mieux la mission qui m'est confiée qu'en Vous transmettant le texte même de la dépêche qui m'est adressée.

« Je Vous prie d'agréer, Monsieur le Président, en même temps que l'expression de ma reconnaissance personnelle, les assurances de ma plus haute et respectueuse considération.

« *Le Chargé d'Affaires*
« M. MIZZOPOULO ».

« Athènes, 19 Juin 1905.

« Le Ministère des Affaires Etrangères
à la Légation Royale à Rome.

« Le Gouvernement royal a été très touché des paroles prononcées par S. E. le Président du Conseil d'Italie et LL. EE. les Présidents du Sénat et de la Chambre, à l'occasion du terrible attentat qui mit fin aux jours du Président du conseil Delyannis. Profondément reconnaissant pour les sentiments que l'Italie vient de manifester en cette triste occasion envers la Grèce, je vous prie d'exprimer à Leurs Excellences les remerciements les plus chaleureux du Gouvernement du Roi.

« SKOUSES ».

Riconoscente alle cortesi lettere del ministro e dell'Agente diplomatico del Governo ellenico, il Senato non ha che a felicitarsi di questo scambio di benevoli sentimenti fra l'Italia e la Grecia, della quale la civiltà e la storia sono così strettamente collegate con la civiltà e la storia nostra: due nazioni fra le quali sarà quindi sempre viva e inalterata la simpatia. (*Vive approvazioni*).

Seguito della discussione del disegno di legge:
« **Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1905-906** » (N. 110).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca il seguito della discussione del bilancio dei lavori pubblici.

Come il Senato ricorda ieri è stata chiusa la discussione generale. Ora si passerà alla discussione dei capitoli.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	785,000 »
2	Ministero - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	98,000 »
3	Ministero - Spese per trasferte e per indennità diverse al personale dell'Amministrazione centrale - Indennità per incarichi e studi diversi al personale di altre amministrazioni	10,000 »
4	Compensi e gratificazioni al personale dell'amministrazione centrale	16,000 »
5	Sussidi ad impiegati e al basso personale in attività di servizio dell'amministrazione centrale e del Regio ispettorato generale delle strade ferrate	30,000 »
6	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione e loro famiglie	67,000 »
7	Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti	13,000 »
8	Spese d'ufficio	90,000 »
9	Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali	18,000 »
10	Spese postali (Spesa d'ordine)	3,000 »
11	Spese di stampa e per la pubblicazione del Bollettino ufficiale del Ministero - Premi ai funzionari autori delle migliori monografie tecniche ed amministrative	53,000 »
12	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	23,000 »
13	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria).	<i>per memoria</i>
14	Spese casuali	35,500 »
15	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	70,000 »
16	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (Spesa d'ordine)	500 »
		<hr/>
		1,312,000 »

Debito vitalizio.		
17	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	2,100,000 »
18	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	43,000
		2,143,000 »
Genio civile.		
19	Personale di ruolo (Spese fisse)	3,426,000 »
20	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	46,000 »
21	Spese d'ufficio (Spese fisse)	146,000 »
22	Provvista e riparazione di mobili ed istrumenti geodetici, restauro ed adattamento dei locali ad uso degli uffici del Genio civile (art. 28 della legge 5 luglio 1882, n. 874)	36,000 »
23	Fitto di locali per uso d'ufficio (Spese fisse)	90,000 »
24	Spese per indennità di visite e di traslocazione.	550,000 »
25	Spese diverse pel Genio civile	30,000 »
26	Indennità dipendenti dalle leggi 5 luglio 1882, n. 874 e 15 giugno 1893, n. 294, accordate con decreti ministeriali registrati preventivamente dalla Corte dei conti	12,000 »
27	Compensi e sussidi al personale del Genio civile	20,000 »
		4,356,000 »
Strade.		
28	Manutenzione di strade e ponti nazionali, sgombrò di nevi, di materie franate o trasportate dalle piene; lavori per impedire interruzioni di transito e per riparare e garantire da danni le strade e i ponti nazionali; trasferte e competenze diverse al personale di sorveglianza; spese per il servizio delle R. Trazzere	4,372,000 »
29	Salario ai cantonieri delle strade nazionali (Spese fisse). Indennità diverse e sussidi ai detti cantonieri	1,435,000 »
30	Cantonieri delle strade nazionali - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	350 »
<i>Da riportarsi</i>		5,807,350 »

	<i>Riparto</i>	5,807,350 »
31	Indennità a diversi comuni per la manutenzione di tronchi di strade nazionali che ne attraversano gli abitati a mente dell'articolo 41 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato <i>F</i>	152,000 »
32	Assegno alla Cassa di mutuo soccorso fra i cantonieri	10,000 »
33	Concorsi per rinnovazione del pavimento dei tronchi di strade nazionali compresi entro gli abitati, ai termini dell'articolo 42 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato <i>F</i>	15,000 »
34	Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade (Spesa d'ordine)	5,000 »
		5,989,350 »
	Acque.	
	Opere idrauliche di 1 ^a e 2 ^a categoria.	
35	Opere idrauliche di 1 ^a categoria - Manutenzione e riparazione	870,000 »
36	Opere idrauliche di 1 ^a categoria - Spese per competenze al personale addetto alla sorveglianza	30,000 »
37	Opere idrauliche di 1 ^a categoria - Fitti e canoni (Spese fisse)	1,500 »
38	Opere idrauliche di 2 ^a categoria - Manutenzione e riparazione	4,700,000 »
39	Opere idrauliche di 2 ^a categoria - Spese per competenze al personale addetto alla sorveglianza	90,000 »
40	Opere idrauliche di 2 ^a categoria - Fitti e canoni (Spese fisse)	40,500 »
41	Opere idrauliche di 1 ^a e 2 ^a categoria - Assegni ai custodi, guardiani e manovratori (Spese fisse)	1,138,800 »
42	Servizio idrografico fluviale	4,000 »
43	Spese pel servizio di piena e spese casuali pel servizio delle opere idrauliche di 1 ^a e 2 ^a categoria e di altre categorie per la parte con quelle attinente	290,000 »
44	Spese per competenze al personale idraulico subalterno, dovute a termini e per servizi normali indicati nel regolamento sulla custodia, difesa e guardia dei corsi d'acqua. - Sussidi	180,000 »
45	Opere idrauliche di 1 ^a e 2 ^a categoria - Custodi e guardiani idraulici e manovratori - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	2,250 »
		7,347,050 »

Bonifiche.

46	Personale di custodia delle bonifiche - Stipendi ed indennità al personale ordinario (Spese fisse)	150,000 »
----	--	-----------

MEZZANOTTE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MEZZANOTTE, *relatore*. Ieri il mio buon amico il senatore Codronchi interessò l'onorevole ministro dell'interno ad un bonificamento della Romagna. Il ministro diede gli opportuni schiarimenti, ma per incidente fu osservato dal senatore Codronchi che nel testo unico delle leggi sulle bonificazioni vi è una inesattezza. Egli ha ragione; ma non è la sola. Io ricordo che, ora sono due anni, a nome della Commissione di finanze richiamai l'attenzione dell'onorevole ministro del tempo su varie inesattezze che si riscontrano nel testo unico della legge sulle bonificazioni.

Ricordo che accennai alla scomparsa della disposizione che prescrive una legge per dichiarare di prima categoria le bonificazioni.

C'era nella legge del 1882, ma manca nel testo unico; dimodochè adesso si disputa se in quel caso si debba procedere per legge o per decreto Reale. Così, quanto alla definizione del perimetro, che è la base fondamentale di tutte le operazioni relative alle bonificazioni, essa in qualche articolo è data in un modo ed in altri in modo diverso. Così le opere minori, le quali naturalmente debbono seguire tutte le bonificazioni, sono poste sotto il titolo che riguarda le bonificazioni di seconda categoria. Io non credo che codesti inconvenienti derivino da difetto della compilazione del testo unico; ma da quello delle leggi che si sono succedute intorno a questo argomento. La Commissione di finanze raccomandò che si presentasse un provvedi-

mento legislativo; altrimenti sarà sempre dubbia l'interpretazione. Io colgo pertanto questa occasione per ripetere al ministro la raccomandazione, augurandomi che egli vorrà tenerne conto.

FERRARIS C., *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS C., *ministro dei lavori pubblici*. Ieri, parlando della legge del 1903, ho detto che se non riuscivo a risolvere in via amministrativa tutti i dissensi sulla interpretazione di quella legge, mi sarei indotto a presentare un provvedimento legislativo appunto perchè cessassero tutte le dubbiezze. Ora, trattandosi di un'altra legge ben più importante per le sue conseguenze, io sento il dovere di impegnarmi ad accettare la raccomandazione fattami dalla Commissione permanente di finanze e durante queste vacanze esaminerò quel testo di legge, metterò in evidenza tutte le discordanze che in esso si riscontrano, e compilerò un progetto di legge, mediante il quale si possano togliere tutte queste imperfezioni. Così cesseranno le dubbiezze d'interpretazione quando quel progetto diverrà legge.

Sarò lieto se legherò il modesto mio nome al lavoro di revisione di una legge così importante; e sarò grato anche alla Commissione permanente di finanze di avermi dato eccitamento a compiere questo lavoro.

MEZZANOTTE, *relatore*. Ringrazio.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni il capitolo 46 è approvato.

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-905 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1905

47	Personale di custodia delle bonifiche - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	1,550 »
48	Personale di custodia delle bonifiche - Indennità, sussidi, quote complementari alla massa vestiario ed altre spese analoghe pel personale stesso (Spese variabili)	8,000 »
49	Agro romano - Personale addetto alle macchine idrovore, alla custodia ed alla sorveglianza delle opere di bonifica - Stipendi, indennità diverse (Spese fisse) - Compensi e sussidi	39,650 »
50	Agro romano - Personale addetto alle macchine idrovore, alla custodia ed alla sorveglianza delle opere di bonifica - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	5,200 »
		204,400 »
Porti, spiagge, fari e fanali.		
51	Manutenzione e riparazione dei porti	1,715,000 »
52	Escavazione dei porti	2,500,000 »

Ha facoltà di parlare il senatore Tasca-Lanza sul capitolo 52.

TASCA-LANZA. Ho domandato la parola per rivolgere una calda raccomandazione al ministro dei lavori pubblici.

Il porto di Palermo, in seguito alla costruzione delle banchine, si è molto ristretto, non solo, ma, come è naturale, impiccolito. C'è anche un altro grande difetto, cioè che una parte dello specchio d'acqua del porto è occupato dalle rocce subacquee. È molto tempo che non si fanno più lavori di escavazione. I vapori di grossa portata non possono più entrare nel porto e quando il tempo è cattivo sono costretti ad ancorarsi in rada. Ciò arreca immenso discapito al commercio e quindi pregherei l'onorevole ministro a fare in modo che questo inconveniente in un porto che è il 4° o il 5° d'Italia si faccia quanto più presto cessare.

FERRARIS C., *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FERRARIS C., *ministro dei lavori pubblici*. Farò tutto quanto sarà in me per soddisfare i legittimi desideri dell'onorevole Tasca-Lanza. Già nell'altro ramo del Parlamento avevo parlato del porto di Palermo, impegnandomi a promuovere i lavori ad esso necessari, e siccome so che esistono somme destinate a questo scopo, farò il possibile perchè queste somme non rimangano inoperose, e che il porto di Palermo abbia tutti quei lavori che sono richiesti dalla importanza sua.

TASCA-LANZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TASCA-LANZA. A nome della mia città ringrazio l'onorevole ministro delle sue dichiarazioni.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni il cap. 52 s'intenderà approvato.

53	Indennità, competenze diverse e sussidi al personale ordinario adibito al servizio di manutenzione e di escavazione dei porti	14,000 »
54	Stipendi ed indennità fisse al personale subalterno ordinario pel servizio dei porti (Spese fisse)	6,000 »
55	Pigioni pel servizio dei porti e dei fari (Spese fisse).	1,500 »
56	Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e fanali	930,000 »
57	Indennità, competenze diverse e sussidi al personale ordinario adibito al servizio di manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e fanali - Assegni e competenze diverse ai fanalisti avventizi	66,000 »
58	Personale subalterno straordinario adibito al servizio di manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e fanali - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	350 »
59	Stipendi e indennità fisse al personale subalterno ordinario pel servizio dei fari (Spese fisse)	365,000 »
60	Personale subalterno ordinario pel servizio dei fari - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	1,000 »
61	Restauri alle opere marittime danneggiate in contravvenzione alla polizia tecnica dei porti (Spesa d'ordine)	15,000 »
62	Contributo annuo dello Stato a favore del Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova	1,130,000 »
		<hr/> 6,743,850 » <hr/>
Strade ferrate.		
63	Personale di ruolo dell'Ispettorato (Spese fisse).	1,127,000 »

CARTA-MAMELI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARTA-MAMELI. Istituito l'esercizio di Stato era manifesto che grandi mutamenti dovevano avvenire nell'Ispettorato generale delle strade ferrate e nel Comitato superiore che dell'Ispettorato fa parte. Però la legge di stralcio che abbiamo votata sull'esercizio di Stato nulla diceva sul proposito. Riguardo all'Ispettorato un gerundio è venuto a squarciare il velo che ne copriva le sorti. E questo gerundio è contenuto nelle ultime parole dell'art. 2 della legge del bilancio che oggi discutiamo, e dice così: « *restando* soppresso il Regio Ispettorato delle strade ferrate ».

Ora sappiamo al certo che l'Ispettorato rimane soppresso, come del resto era prevedibile.

Relativamente al Comitato superiore delle strade ferrate ci diedero luce gli articoli 20 e 23 della legge, che giorni fa abbiamo votato, sulla costruzione e l'esercizio delle ferrovie. Questi due articoli ci provano che il Comitato superiore vive perchè è citato come avente certe funzioni. Io temeva che anche il Comitato superiore delle strade ferrate fosse destinato ad essere *spento*, per adoperare la parola di Machiavelli, - però vedo che vive. Tutto sta a vedere che questo corpo tecnico, che pure ha reso segnalati servizi, non diventi un'ombra evanescente.

Però le cose non sono ancora ben chiarite, ed io mi rivolgo alla cortesia dell'onorevole ministro per avere i necessari schiarimenti.

Che cosa intende l'onorevole ministro sostituire all'Ispettorato generale nelle funzioni di controllo sulle costruzioni e sull'esercizio delle ferrovie? Io spero e desidero che non si segua la via tracciata dall'art. 23 della legge sull'esercizio di Stato, il quale art. 23 nella sua prima parte è così concepito: « All'Amministrazione delle ferrovie di Stato saranno affidati gli studi, la direzione, la sorveglianza dei lavori di costruzioni ferroviarie per conto dello Stato (notate bene) *nonchè la sorveglianza della costruzione di ferrovie concesse all'industria privata, giusta le vigenti leggi* ». Disposizione quest'ultima che indica una grande confusione di concetti sulle competenze.

Domando poi se intende modificare la composizione e le attribuzioni del Comitato superiore delle strade ferrate e gli stipendi dei suoi componenti.

E giacchè ho la parola, e sono sull'argomento, mi conceda il Senato che non lasci passare sotto silenzio un'affermazione dell'onorevole ministro, fatta a me, nella tornata di sabato, alla quale allora non potei rispondere. Il signor ministro disse che la distinzione tra atti di impero e atti di gestione era oramai antiquata. Io ero convinto del contrario, malgrado l'affermazione dell'onorevole ministro, ma volli essere tranquillo e sicuro del fatto mio.

Consultai la dottrina non solo, ma sentii anche alcuni colleghi, che per la loro grande coltura nelle discipline politiche e giuridiche sono lustro e decoro del Senato. E il responso mi fu favorevole. Oggi mi permetta quindi il signor ministro che io gli risponda, a mia volta, che quella distinzione non è antiquata ma sempre giovane e verde, e risponde al doppio aspetto e alla doppia funzione dello Stato: e non è invecchiata e non è antiquata, come non può diventare antiquato tutto quanto si fonda sull'immutabile natura delle cose e sugli eterni principii di ragione.

FERRARIS C., *ministro dei lavori pubblici*.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FERRARIS C., *ministro dei lavori pubblici*.
Rispondo alle tre domande che l'onorevole senatore Carta-Mameli mi ha rivolto. Relativamente alla prima domanda, che riguarda le

costruzioni, io ho dichiarato ieri al Senato, e debbo confermare oggi la mia dichiarazione, che intendo applicare l'articolo 23 della legge 22 aprile, che mi pare uno dei più opportuni, inquantochè a questo grande organismo amministrativo e tecnico, che è l'amministrazione delle ferrovie di Stato, si attribuiscono gli studi, la direzione e la sorveglianza dei lavori di costruzione ferroviaria per conto dello Stato, nonchè la sorveglianza delle costruzioni di ferrovie concesse all'industria privata giusta le vigenti leggi, e per l'adempimento di tale altissima missione di questo corpo tecnico ho detto che non soltanto chiamai alla direzione un uomo di una competenza tecnica eccezionale, ma nel Comitato d'amministrazione ho chiamato degli elementi di un valore straordinario. Io credo quindi che sarà questa la parte dell'esercizio di Stato che potrà coll'opera sua meglio corrispondere all'aspettativa del Paese, senza che perciò io creda che non corrisponderà anche per le altre parti.

Relativamente alla seconda domanda rivolta dal senatore Carta-Mameli rispetto alla composizione del Comitato Superiore delle strade ferrate, debbo dire che per alcune circostanze speciali, e per non essere ancora approvato dal Senato il bilancio presente, non ho potuto emanare il decreto relativo agli uffici ferroviari che rimangono al Ministero. Quando sarà pubblicato questo decreto (e spero di poterlo formulare nel modo che ho progettato) l'onorevole Carta-Mameli vedrà che il primo articolo conterrà probabilmente l'affermazione che è conservato il Comitato Superiore delle strade ferrate. Forse qualche lieve modificazione sarà necessaria, ma non intendo di fare nessuna modificazione sostanziale anche per un'altra ragione. L'onor. Carta-Mameli rammenta che sta davanti alla Camera dei deputati il grosso progetto che dovrebbe diventare la legge ferroviaria definitiva. Questo progetto abolisce il Comitato predetto e sostituisce ad esso una sezione speciale del Consiglio Superiore dei lavori pubblici. Quindi, finchè non è determinato esattamente e legislativamente, se si potrà creare questa sezione speciale del Consiglio Superiore dei lavori pubblici per funzioni ferroviarie, sarà una necessità conservare il Comitato Superiore delle strade ferrate; anzi sarà non solo necessità ma dovere, inquantochè

l'onor. senatore Carta-Mameli mi pare che abbia egli stesso indicato come la legge del 22 aprile ricordi appunto il Comitato Superiore delle strade ferrate. E basta leggere il capoverso 3° dell' art. 5 per vedere che proprio la legge vigente conserva il Comitato Superiore delle strade ferrate. Quindi io non potrei sopprimere questo corpo senza venir meno alla rigida osservanza che debbo alla legge.

La soppressione dell' Ispettorato non porta con sé la soppressione del Comitato Superiore, perchè le persone le quali attualmente si trovano nell' Ispettorato, conservano il loro grado e ruolo, e quindi la soppressione dell' ente Ispettorato non porta la soppressione dei singoli membri di esso, i quali passano all' Amministrazione delle ferrovie dello Stato, conservando lo stesso grado e stipendio che hanno oggi. Spero che anche questa seconda risposta soddisferà il senatore Carta-Mameli.

Alla sua terza osservazione rispondo che a me spiace di non aver qui le bozze stenografiche del mio discorso, ma io lo assicuro che non ho usato la parola « antiquata ». Ho detto che la nota distinzione fra atti d' impero e atti di gestione è stata molto criticata e non sembra che corrisponda oggigiorno a tutte le condizioni dell' azione governativa.

Ho detto, per esempio, che invece di atti d' impero e atti di gestione, con la quale ultima designazione si indicano gli atti di gestione privata, cioè quegli atti che lo Stato compie come una persona giuridica privata, vi sono degli atti i quali sono misti di gestione e di impero, ed è questa terza categoria che viene a sconvolgere un po' la distinzione. Ciò egli può vedere nel grande trattato del Laferrière, il maestro a me in questa materia, sulla giustizia amministrativa: vi si lumeggia la triplice distinzione degli atti d' impero, degli atti di gestione privata e degli atti di gestione pubblica. Potrei ricordare l' insigne opera del Mortara, il quale nel primo volume del magnifico suo commento alle leggi di procedura civile, rivela di quella duplice distinzione le imperfezioni. E se non temessi di tediare il Senato, potrei citare una lunga serie di lavori e di monografie di diritto amministrativo in cui la distinzione viene riconosciuta come non del tutto corrispondente alle condizioni odierne dell' azione dello Stato.

Non si tratta dunque di una semplice mia

affermazione, ma di un concetto espresso in grandi e insigni lavori di diritto amministrativo, specialmente per la parte che si riferisce alla giustizia amministrativa.

CARTA-MAMELI. Ringrazio l'onorevole ministro delle risposte date alle mie due domande. Circa alla distinzione fra atti d' impero ed atti di gestione, gli dico che precisamente sentii la parola *antiquata*. Avrò capito male: non dico di no, e non voglio mettere in dubbio le sue dichiarazioni d' oggi; ma sabato mi parve che mi movesse l' accusa di aver portato in Senato roba vecchia e fuori d' uso, gabellandola per roba buona e nuova.

In ordine alla questione in se stessa, rispondo poi all'onorevole ministro che conosco il Laferrière ed altri degli autori da lui citati, ma ritengo sempre che la grandissima maggioranza dei migliori scrittori sulla materia suffraghi l' opinione mia. E dopo ciò il signor ministro rimarrà nella sua opinione, ed io nella mia.

E ora un'altra osservazione.

Dalle due leggi che ho rammentato sull' esercizio di Stato e sulla costruzione delle ferrovie, si intravede che un nuovo ordinamento dell' Ispettorato ci ha da essere, ma non si dice quale. Io non intendo affermare che, ciò posto, sarebbe stato rigorosamente necessario, a termini della legge 11 luglio 1904 sui ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato, presentare una legge speciale per tale ordinamento. So che nella legge sugli organici, che ho citato ora, si dice « possono però farsi per decreto reale le soppressioni di posti e la creazione di posti nuovi, quando siano di conseguenza della soppressione o della creazione di uffici fatti in virtù di poteri che per legge spettino al Governo, ed entro i limiti della spesa approvata col bilancio ». E comprendo che sostanzialmente il Governo esercita, nel presente caso, poteri che gli sono conferiti; ma avrei desiderato che per maggiore correttezza, alla legge del bilancio avesse preceduto altra legge che dichiarasse soppressi i posti che dopo le spiegazioni del ministro ritengo che saranno soppressi.

Riconosco peraltro che questa è questione di forma e non le do un valore maggiore di quello che può avere.

FERRARIS C., *ministro dei lavori pubblici*.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FERRARIS C., *ministro dei lavori pubblici*. Se ho ben compreso l'osservazione fatta dall'onorevole senatore Carta-Mameli egli non ha fatto critiche, se non formali. Io ho creduto mio dovere inserire quelle disposizioni nel progetto di legge per poter avere la disponibilità di questi fondi che rimangono liberi per la soppressione dell'Ispettorato.

Io avrei potuto, e per la origine giuridica stessa dell'Ispettorato, e per le facoltà che mi sono date dalla legge del 22 aprile 1905, sop-

primere puramente e semplicemente l'Ispettorato; ma si tratta dei fondi, e per questa parte era mio obbligo di domandare l'autorizzazione del Parlamento.

Ecco la ragione per cui ho chiesto le facoltà che sono formulate nell'art. 2.

CARTA-MAMELI. È puramente questione di forma.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, il capitolo 63 s'intenderà approvato.

64	Personale di ruolo dell'Ispettorato - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	64,260 »
65	Indennità di trasferimento, di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo dell'Ispettorato ed ai membri del Consiglio delle tariffe e della Rappresentanza italiana nella Delegazione Italo-Svizzera per il Sempione - Indennità per incarichi e studi diversi al personale di altre amministrazioni (Spese variabili)	95,000 »
66	Quota a carico dello Stato nelle spese per competenze, locali, mobilio, personale ed altre, occorrenti per il Collegio arbitrale istituito a termini dell'articolo 17 della legge 27 aprile 1885, n. 3048, serie 3 ^a	7,500 »
67	Quote a carico dello Stato italiano, delle spese riguardanti l'Ufficio centrale internazionale di Berna per il trasporto delle merci, e la Delegazione Italo-Svizzera per il Sempione - (Leggi 15 dicembre 1892, n. 710 e 21 gennaio 1904, n. 15) (Spesa obbligatoria).	15,000 »
68	Concorso dello Stato a favore del Comitato permanente del Congresso internazionale ferroviario residente in Bruxelles	1,000 »
69	Spese giudiziali e di stampa in dipendenza di questioni ferroviarie (Spesa obbligatoria)	10,000 »
70	Spese per studi ed esperimenti riguardanti l'ordinamento e l'esercizio delle strade ferrate	5,000 »
		<hr/>
		1,324,760 »
		<hr/>
Tramvie.		
71	Spese di sorveglianza sulle tramvie a trazione meccanica	14,000 »
		<hr/>

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

72	Maggiori assegnamenti a conguaglio di antichi stipendi (Spese fisse)	240 »
73	Interessi da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sul conto corrente istituito in applicazione della legge 28 dicembre 1902, n. 547 per l'esecuzione anticipata di lavori stradali portuali idraulici e di bonifica approvati da leggi dello Stato	190,000 »
74	Assegni mensili al personale straordinario ed avventizio addetto al servizio generale (Spese fisse) - Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse	46,000 »
75	Personale straordinario addetto al servizio generale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	700 »
76	Ministero - Personale aggiunto - Stipendi (Spese fisse) - Sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66	82,300 »
77	Ministero Personale aggiunto - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	11,000 »
78	Genio civile - Personale aggiunto addetto al servizio generale - Stipendi - (Spese fisse) - Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66	160,000 »
79	Genio Civile - Personale aggiunto - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	14,100 »
		<hr/> 504,340 »
	Opere in Roma (Spese ripartite).	
80	Isolamento del palazzo Madama in cui ha sede il Senato del Regno (art. 1, lett. a, della legge 30 giugno 1904, n. 293)	90,000 »
81	Costruzione di una nuova aula per la Camera dei deputati e sistemazione del palazzo di Montecitorio (art. 1, lettera b, della legge 30 giugno 1904, n. 293)	1,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	<hr/> 1,090,000 »

	<i>Riporto</i>	1,090,000 »
82	Quota a carico dello Stato nella spesa per lavori di sistemazione del Tevere (Legge 2 luglio 1890, n. 6936, modificata dalle leggi 14 gennaio 1897, n. 12 e 25 febbraio 1900, n. 56)	1,447,500 »
83	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile in servizio dei lavori di sistemazione del Tevere	<i>per memoria</i>
84	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori di sistemazione del Tevere (Spese fisse) - Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66	38,000 »
85	Assegni mensili al personale avventizio addetto ai lavori di sistemazione del Tevere (Spese fisse) - Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse	2,000 »
86	Concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della capitale del Regno - Leggi 14 maggio 1881, n. 209 e 20 luglio 1890, n. 6980, serie 3 ^a	2,500,000 »
87	Anticipazione al comune di Roma sulle ultime annualità del concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della capitale del Regno (Legge 7 luglio 1902, n. 306)	2,500,000 »
88	Prosecuzione della via Cavour e sistemazione della piazza Venezia, (leggi 20 luglio 1890, n. 6980, 6 agosto 1893, n. 458 e 25 febbraio 1900, n. 56)	400,000 »
89	Costruzione del ponte Vittorio Emanuele sul Tevere in Roma e dei relativi accessi (art. 5 della legge 6 agosto 1893, n. 458)	<i>per memoria</i>
90	Costruzione del nuovo palazzo di giustizia in Roma (leggi 20 luglio 1890, n. 6980, 28 giugno 1892, n. 299, 6 agosto 1893, n. 458, 14 gennaio 1897, n. 12, 25 febbraio 1900, n. 56 e art. 1, lettera e della legge 3 marzo 1904, n. 293)	1,654,000 »
91	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori di costruzione del nuovo palazzo di giustizia in Roma (Spese fisse) - Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66	34,000 »
92	Assegni mensili al personale avventizio addetto ai lavori di costruzione del nuovo palazzo di giustizia in Roma (Spese fisse) - Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse	12,000 »
93	Prosecuzione dei lavori al monumento nazionale a Vittorio Emanuele II, (articolo 1, lett. a della legge 30 giugno 1904, n. 293)	951,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	10,628,500 »

	<i>Riparto</i>	10,628,500 »
94	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori al monumento nazionale a Vittorio Emanuele II (Spese fisse) - Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66	32,000 »
95	Assegni mensili al personale avventizio addetto ai lavori al monumento nazionale a Vittorio Emanuele II (Spese fisse) - Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse	17,000 »
		10,677,500 »

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Se il Senato consente sospendere momentaneamente il proseguimento della discussione del bilancio per procedere all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 670,939.20, verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1903-904, concernenti spese facoltative.

Prego il signor senatore segretario Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Proseguiremo ora nella discussione dei capitoli dello « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ».

FABRIZI, *segretario*, legge:

Opere varie.

96	Ampliamento, sistemazione e arredamento della Università di Napoli e degli Istituti dipendenti (Leggi 30 luglio 1896, n. 339 e art. 1, lettera e, della legge 30 giugno 1904, n. 293)	933,000 »
97	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori di ampliamento e arredamento dell'Università di Napoli e degli Istituti dipendenti (Spese fisse) - Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66	13,000 »
98	Assegni mensili al personale avventizio addetto ai lavori di ampliamento, sistemazione e arredamento dell'Università di Napoli e degli Istituti dipendenti (Spese fisse) - Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse	4,000 »
99	Contributo dello Stato nel pagamento dell'annualità del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Acerenza (art. 2 e 3 della legge 7 luglio 1901, n. 325)	880 »
100	Contributo dello Stato nel pagamento dell'annualità del mutuo concesso dalla Cassa Depositi e prestiti ai comuni di Roscigno, Aliano e Colliano (articolo 3 della legge 7 luglio 1902, n. 301)	4,310 »
101	Contributo dello Stato nel pagamento delle annualità dei mutui concessi ai comuni di Magliano dei Marsi, Scurcola Marsicana, Tagliacozzo, Santa Maria e Borgocolleferato in provincia di Aquila (articolo 2 della legge 8 luglio 1904, n. 380)	11,000 »

Strade.

Lavori per sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali.

Spese non superiori a L. 30,000 iscritte in bilancio
in virtù dell'articolo 34 della legge di contabilità generale.

102	Spese casuali per opere di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali per le quali manca in bilancio lo stanziamento nei limiti di lire 30,000.	22,000 »
103	Studi di progetti per opere stradali non autorizzate da leggi	15,000 »
		<hr/>
	Spesa dipendente dall'art. 1 lettera c, della legge 25 febbraio 1900, n. 56.	37,000 »
103 <i>bis</i>	Sistemazione del piano viabile della Galleria del Colle di Tenda, lungo la strada nazionale n. 30 (Cuneo)	<i>per memoria</i>
103 <i>er</i>	Ricostruzione del ponte sul fiume Padrongianus con sistemazione della strada nazionale n. 75 (Sassari)	<i>per memoria</i>
	Spesa dipendente dall'art. 1 lett. F della legge 30 giugno 1904, n. 293.	
104	Restauro alla platea del ponte sul Calore lungo il tronco da Avellino a Porta di Ferro della strada nazionale n. 54 (Avellino)	20,000 »
105	Sistemazione delle frane di San Zan, Santa Maria e Pian del Vento nel tronco da Feltre al confine trevisano della strada nazionale n. 7 (Belluno)	25,000 »
106	Consolidamento e sistemazione di vari tratti del tronco da Solopaca a Ponte Principe della strada nazionale n. 53 (Benevento)	25,000 »
107	Sistemazione del tratto fra le progressive 36,000 e 41,500 della strada nazionale n. 17 (Bergamo)	33,000 »
108	Sistemazione del tratto della strada nazionale n. 17 fra la Casa di Pagherola ed il vecchio ponte di San Brizio (Brescia)	33,000 »
109	Consolidamento di frane lungo i tronchi 2 e 3 della strada nazionale n. 75 (Cagliari)	33,000 »
110	Consolidamento di frane tra Campolieto e Casacalenda lungo il 2° tronco della strada nazionale n. 53 (Campobasso)	25,000 »
111	Ricostruzione di ponticelli e sistemazione del tronco da Cerami al bivio per Cesarò della strada nazionale n. 70 (Catania)	20,000 »
112	Consolidamento di frane, opere di difesa contro il fiume Angitola, costruzione di nuove opere d'arte e miglioramento di quelle esistenti nella strada nazionale n. 65 (Catanzaro)	33,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	247,000 »

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-905 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1905

	<i>Riporto</i>	247,000 »
113	Costruzione di un ponte sul Busento nell'abitato di Cosenza lungo la strada nazionale n. 62 (Cosenza)	29,000 »
114	Consolidamento e ricostruzione di ponti nelle località Scadurano e Tribuccio; sistemazione di frane e opere di miglioramento lungo il 2° tronco della strada nazionale n. 42 (Firenze)	15,000 »
115	Riparazione e consolidamento del ponte di Gorreto sul Trebbia lungo la strada nazionale n. 36 (Genova)	15,000 »
116	Consolidamento e ricostruzione di manufatti nel tronco da ponte di Campia al Valico delle Radici della strada nazionale n. 39 (Lucca)	20,000 »
117	Sistemazione e miglioramento dei due tronchi delle strade nazionali nn. 71 e 72 (Messina)	29,000 »
118	Sistemazione e miglioramento del tronco del Valico delle Radici al chilometro 24 della strada nazionale n. 39 (Modena)	25,000 »
119	Consolidamento di frane in contrada Santa Maria, ricostruzione di ponticelli e consolidamento di tratti nel tronco tra Fiumetorto a Caltavuturo della strada nazionale n. 70 (Palermo)	29,000 »
120	Ricostruzione di ponticelli, di briglie e di muri di controriva lungo la strada nazionale n. 57 (Parma)	25,000 »
121	Consolidamento di opere d'arte e sistemazione di vari tratti lungo la strada nazionale n. 43 (Pesaro)	5,000 »
122	Ricostruzione di ponticelli e opere di miglioramento lungo la strada nazionale n. 44 (Pesaro)	25,000 »
123	Costruzione di un ponte sulla frana Porcellini lungo il 4° tronco della strada nazionale n. 58 (Potenza)	25,000 »
124	Sistemazione di alcuni tratti della strada nazionale n. 67 compresa la traversa di Gioia Tauro (Reggio Calabria)	29,000 »
125	Consolidamento e riparazione del ponte di Oliveto sul Sele lungo la strada nazionale n. 55 (Salerno)	25,000 »
126	Costruzione di un ponte sul torrente Posada e relativi accessi lungo la strada nazionale n. 75 (Sassari)	39,000 »
127	Costruzione di un ponte sull'Adda presso l'abitato di Le Prese lungo la strada nazionale n. 18 (Sondrio)	25,000 »
128	Sistemazione, miglioramento e consolidamento di frane lungo la strada nazionale n. 68 (Trapani)	25,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	632,000 »

	<i>Riporto</i>	632,000 »
129	Ripristino di un tratto nella località Ronchi lungo la strada nazionale n. 2 (Udine)	20,000 »
130	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile in servizio de lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali	15,000 »
131	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali (Spese fisse) - Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66	21,000 »
132	Assegni mensili al personale avventizio addetto ai lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali (Spese fisse) - Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse	12,000 »
	<i>Riparazioni straordinarie.</i>	700 000 »
132 <i>bis</i>	Riparazione di danni cagionati alle opere dello Stato dalle alluvioni e dalle frane	280,000 »
	<i>Lavori per la costruzione di strade e ponti nazionali.</i> (Spese dipendenti dalla legge 3 luglio 1902, n. 297).	
133	Strada nazionale della Valle d'Agri, da Sapri, attraversando la strada nazionale della Calabria, per Moliterno e Corleto, alla Marina di Montalbano (variante al tronco 10° per Cirigliano e Gorgoglione) (Potenza) (Legge 27 giugno 1869, n. 5147, n. 58).	50,000 »
134	Deviazione del tratto fra il passo di Monterosso ed il ponte Abate (Catanzaro) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco II, n. 16).	70,000 »
135	Rettificazioni e sistemazioni per le strade nazionali del Piccolo e Grande San Bernardo (Torino) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco II, n. 33).	40,000 »
	<i>Lavori per la costruzione di strade provinciali sovvenute dallo Stato.</i>	
136	Strada per Bosco Martese da Teramo a raggiungere la strada di 1 ^a serie Aquila-Ascoli (Teramo) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 2).	25,000 »
137	Strada da Nicastro alla Marina di Sant' Eufemia (Catanzaro) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 6).	10,000 »
138	Strada da un punto della nazionale n. 36 (ora n. 62) presso Soveria Mannelli alla nazionale n. 61 presso Santa Severina (Catanzaro) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 7).	50,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	245,000 »

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-905 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1905

	<i>Riporto</i>	245,000 »
139	Strada da San Giovanni in Fiore a Cariatì (Cosenza) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 8).	50,000 »
140	Strada da Petrella per Palata alla ferrovia (Campobasso) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 13).	50,000 »
141	Strada lungo la valle del Trigno, dalla foce a Trivento, e suo prolun- gamento all'incontro della strada nazionale della Ravindola presso Castellone, per Forlì, Roccasicura e Cerro (Campobasso) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 15).	50,000 »
142	Strada da Capestrano, per Forca di Penne, alla strada provinciale Chieti-Teramo (Teramo) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 16).	40,000 »
143	Strada da un punto della nazionale Appulo-Lucana sotto Albano per Trivigno, alla provinciale di 1 ^a serie Brienza-Montemurro sotto Marsiconovo (Potenza) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 21).	30,000 »
144	Strada da Chiaravalle a Guardavalle (Catanzaro) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 23).	50,000 »
145	Strada da Porto Santa Venere per Briatico fino a raggiungere la pro- vinciale di Tropea (Catanzaro) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 25).	25,000 »
146	Strada da Mormanno, per Papisidero, a Scalea (Cosenza) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 28).	40,000 »
147	Strada da Rocca Imperiale allo Spirito Santo di Civita (Cosenza) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 29).	<i>per memoria</i>
148	Strada da Rocca Imperiale allo Spirito Santo di Civita (Potenza) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 29).	50,000 »
149	Strada da Centocelle al Fortore e suo prolungamento fino all'Appulo Sannitica (Campobasso) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 39).	40,000 »
150	Strada da Pietracatella a Campo Marino (Campobasso) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 40).	70,000 »
151	Strada da Capo d'Orlando per Santa Domenica a Randazzo (Mes- sina) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 53).	90,000 »
152	Strada da Rotonda, per Viggianello, alla nazionale del Sinni presso Favale (Potenza) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 55).	65,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	895,000 »

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-905 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1905

	<i>Riporto</i>	895,000 »
153	Strada di Scanno-Da Solmona per Bugnara, Anversa, Villago e Scanno a Villetta Barrea (Aquila) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 13).	30,000 »
154	Strada dalla nazionale degli Abruzzi per Campotosto alla provinciale Aquila - Ascoli presso Amatrice (Aquila) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 15).	50,000 »
155	Strada dalla Pescara-Popoli, presso la stazione di San Valentino, all'incontro della Solmona-Campo di Giove in direzione di Pacentro (Aquila) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 17).	75,000 »
156	Strada da Sarsina per la valle del Savio a Bagno di Romagna e da Bagno di Romagna a Pieve Santo Stefano (Arezzo) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 23).	20,000 »
157	Strada da Sarsina per la Valle del Savio a Bagno di Romagna e da Bagno di Romagna a Pieve Santo Stefano (Firenze) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 23).	90,000 »
158	Strada dalla provinciale Tebro Romagnola, presso Pieve Santo Stefano, per Sestino, a Pian di Meleto in provincia di Pesaro (Arezzo) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, n. 24).	30,000 »

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Prima che sia compiuta la discussione dei capitoli concernenti le strade, credo opportuno pregare l'onor. ministro di voler provvedere perchè sia compilata una regolare statistica stradale.

La statistica può essere maestra rispetto allo sviluppo della viabilità. Infatti, se si studiano le condizioni di certe province, le quali hanno una rete di strade completa, si trova che alcune di esse arrivano a possederne in ragione di 1250 metri per ogni chilometro quadrato di superficie.

Ora è utile poter mettere in rapporto le condizioni della viabilità di ciascuna provincia col coefficiente che ho indicato, il quale può dirsi il *maximum* che si dovrebbe raggiungere, perchè un intero territorio sia ricco di strade in guisa da poter soddisfare a tutti i bisogni della popolazione e dell'agricoltura.

Io pertanto esprimo il desiderio, che l'onorevole ministro provveda alla compilazione d'una

statistica, nella quale sieno distinte le strade nazionali, le provinciali, le comunali e le vicinali; in modo che possa essere guida sicura nel dettare nuovi provvedimenti per completare l'iniziato lavoro delle costruzioni stradali.

FERRARIS C., *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FERRARIS C., *ministro dei lavori pubblici*. Lavori statistici sulle strade ne sono stati pubblicati parecchi dal Ministero dei lavori pubblici ed altri importanti sono in compilazione. Era mio proposito, per l'occasione dell'Esposizione Nazionale di Milano nel prossimo 1906, di far raccogliere tutti questi dati statistici, completarli e presentarli all'Esposizione come prova dell'attività del Ministero e delle condizioni del nostro paese rispetto la rete stradale.

Mi compiaccio che il senatore Cadolini, con la sua autorevole parola, mi abbia confermato in questo proposito e spero che egli sarà soddisfatto dalla mia promessa.

CADOLINI. Ringrazio il signor ministro.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, pongo ai voti lo stanziamento del capitolo 158, in L. 30,000.

Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

159	Strada dalla nazionale Appulo-Sannitica, tra Gambatesa e Ielsi, per Riccia, alla provinciale Bebiana in contrada Decorata e quindi alla provinciale Benevento-Foiano presso il Casone Cocca (Benevento) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 34).	40,000 »
160	Ponte sul Volturno per congiungere le provinciali fra Caserta e Benevento (Benevento e Caserta) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 35).	90,000 »
161	Strada da Agnone a Castel di Sangro (Campobasso) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 70).	75,000 »
162	Strada da Pietracatella alla nazionale Appulo-Sannitica presso l'innesto della traversa obbligatoria di Riccia (Campobasso) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 72).	35,000 »
163	Strada dalla provinciale Garibaldi al Piano di Salcito nei pressi di Lucito, Castel Bottaccio e Lupara a Larino, e per Ururi al confine della Capitanata verso Serracapriola, colle diramazioni per Montagano, per Guardialfiera, Casacalenda e Colletorto alla Capitanata (Campobasso) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 73).	140,000 »
164	Diramazione della strada provinciale 73 per Bagnoli, Civitanova del Sannio alla strada provinciale Aquilonia nei pressi di Pescolanciano (Campobasso) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 74).	20,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,590,000 »

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-905 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1905

	<i>Riporto</i>	1,590,000 »
165	Strada da Piedimonte d'Alife pel Matese, a raggiungere la strada nazionale Isernia-Campobasso fra Boiano e Vinchiature (Caserta) . (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 76).	50,000 »
166	Prolungamento della provinciale Perano-Castiglione Messer Marino a Trivento (Chieti) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 77).	80,000 »
167	Strada dal punto più alto dell'ultimo tronco della strada provinciale n. 15 (Legge 30 maggio 1875, n. 2521) presso la Masseria Graziani, attraverso l'abitato di Montefalcone del Sannio per un tratto della strada comunale di Montefalcone, a San Felice Slavo, al Casino Piccoli e da ivi per Acquaviva, Larino, Montorio, Montelongo, Rotello, Serracapriola, alla stazione ferroviaria di Chieuti (Campobasso) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 78).	80,000 »
168	Strada da sotto Atesa all'Istonia presso S. Barnaba di San Buono (Chieti) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 97).	60,000 »
169	Prolungamento della provinciale di Valsinello da Guilmi all'incontro della strada Perano Castiglione alla Sella del Guado di Sant'Egidio (Chieti) . (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 98).	20,000 »
170	Strada dalla stazione di San Valentino alla provinciale di serie fra Casale in contrada e Pretoro (Chieti) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 99).	45,000 »
171	Collegamento della strada provinciale Istonia con la Trignina, attraverso la Sella del Convento di Palmoli (Chieti) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 101).	20,000 »
172	Strada da Cosenza per Aprigliano ed Acqua del Prete alla provinciale Coraci, nazionale Silana presso Acqua del Corvo con diramazione da Aprigliano a Piano del Lago (Cosenza) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 111).	65,000 »
173	Strada dalla Marina di Fuscaldo alla nazionale delle Calabrie per la stazione e la strada provinciale costruita per Bisignano (Cosenza) . (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 112).	60,000 »
174	Strada dalla provinciale Rotonda Valsinni, nei pressi di Oriolo, alla stazione di Amendolara (Potenza) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 117).	80,000 »
175	Strada litoranea tirrena da Sapri al confine di Catanzaro (Cosenza) . . (Legge 23 luglio 1881, n. 323. Elenco III, n. 118).	70,000 »
176	Strada da Altopascio a Bientina con diramazione alla provinciale del Tiglio (Firenze) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 127).	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	2,220,000 »

	<i>Riporto</i>	2,220,000 »
177	Prolungamento della strada provinciale Rotonda-Valsinni verso Bernalda e Genosa in terra di Otranto (Potenza) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 154).	50,000 »
178	Strada da Sant'Agata di Militello, pei pressi di Alcarali Fusi, Longi, Galati, Ucria e Raccuia alla provinciale Patti-Randazzo (Messina) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 165).	80,000 »
179	Completamento della provinciale Patti-Randazzo con diramazione alla provinciale Messina-Marina, per i Comuni di Montalbano, Basicò e Furnari (Messina) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 166).	90,000 »
180	Strada dalla nazionale dell'Agri per Stigliano, alla provinciale Potenza-Spinazzola, per Monte Peloso, con ponte sul Basento (Potenza) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 209).	40,000 »
181	Prolungamento della strada provinciale Miglionico-Pomarico fino all'incontro della provinciale proposta verso Genosa (Potenza) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 211).	25,000 »
182	Prolungamento della strada Montemurro-Brienza, da presso Brienza per Sant'Angelo le Fratte alla stazione di Romagnano (Potenza) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 212).	40,000 »
183	Strada da Moliterno alla nazionale del Sinni fra Latronico e Lauria (Potenza) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 213).	30,000 »
184	Prolungamento della strada Brienza-Montemurro fino all'incontro della Potenza Sant'Arcangelo verso Armento (Potenza) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 214).	35,000 »
185	Strada dalla nazionale delle Calabrie, verso Padula alla Brienza-Montemurro (Salerno) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, n. 216).	25,000 »
186	Strada da Laurito, sulla provinciale di serie Cuccaro-Sanza, per Castel Ruggero, a Torre Orsaia ed alla provinciale di serie Caselle in Pittari Scario (Salerno) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 225).	40,000 »
187	Costruzione di un tronco di strada provinciale presso le due Raguse (Siracusa) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, n. 233).	<i>per memoria</i>
188	Sussidio dello Stato per le strade di 3ª serie in dipendenza delle leggi 27 giugno 1869, n. 5147, e 30 maggio 1875, n. 2521	40,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	2,715,000 »

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-905 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1905

	<i>Riporto</i>	2,715,000 »
189	Concorso dello Stato per le strade provinciali di 1ª e 2ª serie di cui nelle leggi 27 giugno 1869, n. 5147 e 30 maggio 1875, n. 2521, e per le strade di cui nell' Elenco III della legge 23 luglio 1881, n. 333, che si costruiscono dalle provincie direttamente	800,000 »
190	Imprevisti e maggiori spese per le costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883	<i>per memoria</i>
191	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883	120,000 »
192	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 (Spese fisse) - Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all' art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66	120,000 »
193	Assegni mensili al personale avventizio addetto al servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 (Spese fisse) - Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse	50,000 »
194	Spese casuali per il servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883	15,000 »
		<hr/> 3,820,000 » <hr/>
(a)	<i>Sussidi straordinari.</i>	
197	Sussidi per l'impianto e l'esercizio in servizio pubblico di linee di automobili o di altro mezzo di trazione elettrica sulle strade ordinarie fra località non congiunte da ferrovie o da tramvie (art. 1, lett. i, e art. 5 della legge 30 giugno 1904, n. 293 e art. 1, lett. C della legge 29 dicembre 1904, n. 674)	100,000 »
198	Sussidi ai comuni e consorzi di comuni o di utenti delle strade vicinali più importanti soggette a servitù pubblica, per opere che stanno a loro carico (art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, alleg. F)	300,000 »
199	Sussidi ai comuni per la costruzione di strade comunali obbligatorie e di strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie o all' approdo dei piroscafi postali ecc. (Leggi 30 agosto 1868, n. 4613, 12 giugno 1892, n. 267, 19 luglio 1894, n. 338, art. 3 della legge 25 febbraio 1900, n. 56 e legge 8 luglio 1903, n. 312)	1,466,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	<hr/> 1,866,000 » <hr/>

(a) I capitoli nn. 195 e 196 furono soppressi.

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-905 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1905

	<i>Riporto</i>	1,866,000 »
199 <i>bis</i>	Stipendi al personale aggiunto addetto alla costruzione delle strade comunali obbligatorie nella provincia di Cosenza (Spese fisse). — Indennità fisse mensili, trasferte, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66 (articoli 5 e 6 della legge 8 luglio 1904, n. 367)	32,500 »
200	Spese di stampa ed eventuali per il servizio delle strade comunali obbligatorie	1,500 »
201	Transazione col comune di Pico Farnesiano per antica concessione di sussidio relativo alla costruzione di una condotta d'acqua	25,000 »
		1,925,000 »
	Acque.	
202	Sistemazione dei principali fiumi veneti riconosciuta necessaria in conseguenza di piene (Spesa ripartita) (Leggi 24 luglio 1887, n. 4805 e 26 giugno 1898, n. 231)	730,000 »
203	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale del Genio civile addetto ai lavori per la sistemazione dei principali fiumi veneti dipendente dalle leggi 24 luglio 1887, n. 4805 e 26 giugno 1898, n. 231	20,000 »
204	Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 2 ^a categoria (art. 1, lett. <i>k</i> , della legge 30 giugno 1904, n. 293).	1,000,000 »
205	Opere di spostamento di un tratto del Canale della Botte al Passo Canne in provincia di Bologna nell'interesse del regime del Reno, di che al n. 1 della tabella annessa alla legge 6 agosto 1893, n. 455 (Legge 8 luglio 1903, n. 335).	200,000 »
206	Somma a calcolo per le spese imprevedute per la esecuzione delle opere complementari di sistemazione del Reno e suoi affluenti, del Gorzone, Brenta-Bacchiglione e dell'Aterno e Sagittario (Legge 6 agosto 1893, n. 455)	300,000 »
207	Sussidi per opere ai porti ed agli scali sui laghi e fiumi non parificati ai porti marittimi (art. 100 e 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato <i>F</i>)	10,000 »
	<i>Spese non superiori a lire 30,000 inscritte in bilancio in virtù dell'art. 34 della legge di contabilità generale.</i>	
208	Spese per acquisto, costruzione, sistemazione e riparazione di fabbricati ad uso di magazzini idraulici	25,000 »
		2,285,000 »

Opere idrauliche di 3^a, 4^a e 5^a categoria.

209	Opere idrauliche di 3 ^a categoria - Concorso dello Stato od esecuzione diretta delle opere a termini degli articoli 2 e 15 della legge 7 luglio 1902, n. 304	300,000 »
210	Opere idrauliche di 4 ^a categoria - Concorso dello Stato giusta l'art. 98 della legge 30 marzo 1893, n. 173	10,000 »
211	Opere idrauliche di 5 ^a categoria - Sussidi giusta gli articoli 99 della legge 30 marzo 1893, n. 173 e 19 della legge 7 luglio 1902, n. 304	50,000 »
212	Spese casuali per studi e provvedimenti relativi alle opere idrauliche di 3 ^a , 4 ^a e 5 ^a categoria e al buon regime dei fiumi e torrenti e per sussidi ad opere idrauliche in virtù dell'art. 321 della legge 20 marzo, 1865, n. 2248, allegato <i>F</i>	40,000 »
		400,000 »
<i>Spese comuni ad acque e strade.</i>		
212 <i>bis</i>	Sussidi per opere di difesa degli abitati contro le frane e la corrosione dei fiumi e torrenti e per il ripristino delle stesse opere distrutte o danneggiate dalle alluvioni o dalle piene (Legge 30 giugno 1904, n. 293 e art. 6 della legge 29 dicembre 1904, n. 674)	200,000 »
212 <i>ter</i> (<i>a</i>)	Sussidi alle Provincie ed ai Comuni per opere di difesa delle strade provinciali e comunali contro le frane e la corrosione dei fiumi e torrenti (Legge 30 giugno 1904, n. 293)	500,000 »
216 <i>bis</i>	Sussidi alle Provincie, Comuni e Consorzi pel ripristino delle opere stradali ed idrauliche distrutte o danneggiate dalle frane, alluvioni o piene (Leggi 16 luglio 1884, n. 2514; 20 luglio 1890, n. 7018; 30 dicembre 1892, n. 734; 21 gennaio 1897, n. 30; 27 aprile 1899, n. 165; 1° aprile 1900, n. 121; 7 luglio 1901, n. 341; 3 luglio 1902, n. 298; 8 luglio 1903, n. 311; 3 luglio 1904, n. 313; e art. 6 della legge 29 dicembre 1904, n. 674)	950,000 »

(*a*) I capitoli nn. 213, 214, 215 e 216 furono soppressi.

MEZZANOTTE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MEZZANOTTE, *relatore*. L'11 del prossimo mese di luglio scade il termine assegnato dalla legge 3 luglio 1904 agli enti locali le cui strade furono danneggiate da alluvioni o frane nel secondo semestre del 1903. Ora i danni sono gravi, ma al Ministero sono pervenute poche istanze.

Si tratta di danni valutati per parecchi milioni, e le domande che sono già pervenute al Ministero riguardano danni che ammontano a poche decine di migliaia di lire. Ora, innanzi tutto, domando al ministro se non intenda pro-

rogare quel termine, come fu fatto or sono due anni, o se non intenda di adottare altri provvedimenti perchè non si precluda l'esercizio del diritto agli enti locali.

In secondo luogo osservo che il regolamento della stessa legge vuole che queste istanze sieno corredate di progetti, e non spiega se si tratti di progetti di massima o di progetti esecutivi. Io credo che debba trattarsi di progetti di massima, sufficienti a servir di base alla semplice presentazione della istanza; ad ogni modo sarebbe stato opportuno che il regolamento avesse specificato quali progetti occorrevano.

Voglia, l'onor. ministro, chiarire siffatto dubbio. La Commissione di finanze sarà lieta di una sua dichiarazione a questo riguardo.

FERRARIS C., *ministro dei lavori pubblici*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS C., *ministro dei lavori pubblici*.
L'onor. relatore, con molta opportunità, ha richiamato la mia attenzione sulla brevità del termine che è stato concesso per le presentazioni di domande di sussidi in base alla legge del 3 luglio 1904 per i provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane del secondo semestre 1903. E la sua osservazione è tanto più opportuna, in quanto che il regolamento, che è stato emanato per l'esecuzione della legge, benchè fosse stato sanzionato dal Re fino dal 22 gennaio 1905, non fu pubblicato e non è entrato in vigore che il 12 aprile 1905.

Io aveva pensato se non fosse stato necessario far sancire legislativamente una proroga, ma poi ritenni che forse una proroga legislativa avrebbe indotto i comuni a non essere così solleciti come è necessario ed ho ritenuto che era meglio procedere in via amministrativa.

Ho invitato tutti i prefetti del Regno affinchè avvisassero i comuni, invitandoli a presentare prima dell'11 luglio le loro domande, ed ho già ricevuto da tutti i prefetti risposta che hanno fatto le opportune sollecitazioni.

In secondo luogo mi sono prevalso delle disposizioni del regolamento, che, come ha avvertito l'onorevole relatore, non specificano se la domanda debba essere accompagnata da un progetto di massima o particolareggiato, e mi sono limitato a dire che presentassero intanto la domanda per prendere posto, salvo a presentare più tardi progetti particolareggiati: quindi i comuni non saranno danneggiati dalla mancata proroga dei termini.

Mi pare che in via amministrativa la cosa si sarebbe, come fu, sbrigata con maggiore sollecitudine e vantaggio dei comuni, e siccome abbiamo ancora qualche giorno prima dell'11 luglio, prenderò occasione dall'accenno opportuno del relatore per rinnovare ai prefetti una seconda volta l'invito per sollecitare i comuni rimasti negligenti nell'adempimento di questo loro dovere, che è poi anche un loro interesse.

MEZZANOTTE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MEZZANOTTE, *relatore*. Mi dichiaro soddisfattissimo, a nome della Commissione di finanze, delle spiegazioni date dall'onor. ministro e lo ringrazio.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni il capitolo 216 bis s'intenderà approvato.

217	Maggiore spesa per la sistemazione dei torrenti che attraversano l'abitato di Modica in provincia di Siracusa (art. 4 della legge 3 luglio 1904, n. 313) (Spesa ripartita)	100,000 »
218	Concorso dello Stato al pagamento delle annualità dei prestiti e mutui ipotecari consentiti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane del 2° semestre del 1903 (art. 8 della legge 3 luglio 1904, n. 313) (Spesa ripartita)	40,000
		1,790,000 »

Bonifiche.

Testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195 e legge 7 luglio 1902, n. 333.

Legge 22 marzo 1900, n. 195. — *Tabella I.*

Bonificazioni in corso da compiersi a cura dello Stato.

219	Bonifica di Burana (Ferrara, Modena e Mantova)	93,000 »
-----	--	----------

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. La legge sulle bonifiche del 1900 pareva destinata a stimolare e ad affrettare l'esecuzione di nuovi lavori, ed invece le opere neppure si cominciano; e, come accennava ieri l'onorevole ministro dei lavori pubblici, rimane in questa categoria di spese un rilevante cumulo di residui.

Ora conviene cercare quali siano le cause per le quali le opere sono rimaste sospese, e non se ne vede neppure un principio di esecuzione.

Una delle cause, come ho accennato ieri, sta di certo nella necessità di compilare regolari progetti; ma un'altra causa di ritardo deriva dalle vigenti disposizioni legislative.

La legge del 1882, che fu la prima legge organica sulle opere di bonificazione, stabiliva in certe proporzioni i contributi degli enti locali e degli interessati: cioè, metà della spesa a carico dello Stato, un quarto a carico dei proprietari, ed un ottavo per ciascuno alla provincia ed ai comuni. Però a tale ripartizione delle spese era stabilito un limite, determinato da una disposizione, contenuta nell'articolo 9, e così concepita: « Il contributo massimo competente annualmente a ciascuna provincia o comune non dovrà mai superare il ventesimo della rispettiva imposta principale, terreni e fabbricati.

« Similmente le quote annuali, che dovranno pagare i consorzi dei proprietari non supereranno il decimo della rispettiva imposta provinciale, terreni e fabbricati.

« Tutte le eccedenze ricadranno a carico dello Stato ».

Laonde gli enti morali e i proprietari sapevano che, per quanto fosse incerta, indeterminata, la somma necessaria a compiere un'opera, essi non mai sarebbero stati colpiti in una proporzione maggiore di quella che ho indicata, in rapporto coll'imposta fondiaria, tributo principale.

La legge nuova del 1900, la legge riformatrice, la legge che doveva dare un vigoroso impulso a questa specie di lavori, conteneva alcune disposizioni favorevoli agli interessi dei contribuenti, perchè dalla metà, cioè da 5 decimi, portava a 6 decimi il contributo gover-

nativo; ma a distruggere l'effetto di siffatta concessione fu con essa soppresso il menzionato art. 9 della legge 1882, il quale stabiliva un limite ragionevole ai contributi degli enti morali e dei consorzi, cosicchè essi sono ora colpiti in una misura che appare tanto più grave, perchè assolutamente indeterminata e incognita.

Se si studia quali aumenti di spesa si verificarono nella esecuzione delle opere di bonificazione, in confronto coi primi progetti, si raccolgono dati, per così dire spaventosi. La grandiosa opera di Burana, che è la più bella, la più importante, che sia stata eseguita in Italia, e forse la sola che fu veramente compiuta, da principio era stata valutata 5 milioni, poi si andò a 10, a 20 e fino a 22 milioni. Ora, con questi precedenti, possiamo immaginare quale sgomento debba avere portato agli interessati e agli enti morali, la soppressione dell'art. 9 della legge del 1882.

Per queste considerazioni, importa che il Ministero veda se non sia il caso di introdurre nella legge una radicale riforma. Esso deve considerare che la limitazione dei contributi degli enti morali, come degli interessati in rapporto coll'imposta fondiaria, fu scritta in altre leggi. Allorchè si trattò delle opere idrauliche di seconda categoria, la cui spesa avrebbe aggravato in modo esorbitante gli enti interessati, fu stabilito il limite di un ventesimo dell'imposta fondiaria. Quando fu compilata la legge del 30 agosto 1868 sulle strade comunali obbligatorie, fu parimenti stabilito il limite dei contributi ad un ventesimo della fondiaria. Senza consimili provvedimenti, gli interessati nelle opere di bonificazione rimangono indifesi, e qualche volta potrebbero essere obbligati a vendere i loro fondi per pagare i contributi.

Questo è il provvedimento cardinale, dirò così, della riforma che si dovrebbe introdurre; ma ve ne sono anche altri non meno importanti. Colla legge del 1900 fu ripartita la spesa di ciascun'opera in molte, e financo in 25 annualità. La quale cosa significa, che il Governo non intende eseguirle esso stesso, ma intende trovar modo di affidarle ai consorzi, i quali, per mezzo di operazioni finanziarie, dovrebbero procurarsi i capitali, per esserne poi in parte risarciti dalle annualità pagate dallo Stato. Ora i consorzi non si formano, ed il Governo non

ha stanziamenti bastevoli per metter mano alle opere; infatti non ne ha iniziata neppure una.

Il Governo si è certamente avveduto di questo stato di cose. Infatti, in una relazione presentata nel 1903 al Parlamento, riconosce che la legge ha interamente fallito al suo scopo. Credevasi (dice quella relazione) di ottenere un rapido movimento nella formazione dei consorzi, ed invece, uno solo, quello di Lecce, chiese la concessione, ma poi anche questa non ebbe seguito.

Il Governo, se non erro, ha costituito una Commissione perchè studi le opportune riforme, e certamente ha saggiamente operato. Però sarebbe desiderabile che essa potesse sollecitamente compiere il suo lavoro. È ben vero che la legge è molto complessa; ma le questioni fondamentali da risolversi sono poche, e di queste è urgente la soluzione, perchè la legge possa produrre i desiderati effetti.

L'opera di Burana, che, come ho detto, è la più importante, la più bella che sia stata compiuta in Italia, allorchè era eseguita per cura del Governo, progrediva molto lentamente; ma allorchè l'esecuzione dei lavori fu assunta dal Consorzio essa procedette rapidamente, e l'opera in cinque anni fu condotta a termine.

Ora bisogna cercare quali siano le ragioni per le quali la bonificazione di Burana ebbe uno splendido successo per opera di un Consorzio; e innanzi tutto convien notare che alle spese non contribuirono nè la provincia, nè i comuni — come infatti tali Amministrazioni non hanno un diretto interesse nelle opere di bonificazione — ma erano chiamati a contribuire soltanto gli interessati, in ragione di tre quinti della spesa, che non è poca.

Orbene, la differenza tra la legislazione vigente ed il provvedimento che fu adottato con la legge del 1881 per la Burana, sta in ciò, che gli interessati dovevano contribuire, bensì tre quinti, ma allorchè l'opera fosse eseguita; quando, cioè, potendo raccogliere tutti i frutti dell'opera stessa, con questi frutti essi potevano dare il contributo dei tre quinti.

Quando, invece (come vuole la legge vigente), gli interessati devono per 25 anni pagare il contributo prima di avere raccolto i frutti dell'opera, e che per di più tale contributo è illimitato, è facile immaginare che essi non stimolano il Governo a fare le opere, e tanto

meno si uniscono in consorzi per domandarne la concessione.

I punti principali sui quali ho creduto opportuno di chiamare l'attenzione del ministro, e cioè quello di limitare i contributi in rapporto con l'imposta fondiaria; quello di regolare gli stanziamenti in tali proporzioni che le opere possano essere eseguite e che i contributi debbano essere pagati a opera compiuta, dovrebbero essere i cardini di una riforma.

Gli stanziamenti complessivi che si fanno in bilancio sono di somme rilevanti, che se fossero consacrate a poche opere, se ne raccoglierebbero in pochi anni interessanti risultati; ma finchè si continuerà a ripartire la spesa sopra settanta e più opere ad un tempo, non si vedrà mai un'opera condotta a termine.

Spero che l'onor. ministro terrà conto delle osservazioni che ho esposte fin qui, e che vorrà sollecitare la Commissione, che, se non erro, è stata chiamata a studiare le opportune riforme della legge, a compiere il suo lavoro, specialmente esaminando i punti cardinali della questione, da me accennati.

FERRARIS C., *ministro dei lavori pubblici*.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare

FERRARIS C., *ministro dei lavori pubblici*.
Sulla legge delle bonifiche si dovrà ritornare per un doppio motivo. Anzitutto per un motivo formale ed è quello cui ho già accennato, rispondendo alle opportune osservazioni fatte dall'onorevole relatore della Commissione di finanze, cioè per toglier via tutte le imperfezioni intervenute nella compilazione della legge e che danno luogo a dubbiezze di interpretazione. Inoltre, per una ragione sostanziale, cioè specialmente per accelerare i lavori di bonifica, perchè, come ho già detto al Senato, si accumulano un po' troppo rapidamente i fondi, i quali non vengono impiegati. In questi nuovi studi si terrà conto naturalmente dei suggerimenti del senatore Cadolini. Ma io credo che la soppressione delle disposizioni della legge a cui egli ha alluso, del 1881, cioè quelle che si riferiscono al decimo ed al ventesimo della imposta per gli enti e per i proprietari, sia avvenuta allora per gravi ragioni finanziarie, inquantochè ne derivava un onere molto elevato per lo Stato, il quale veniva a sopportare

l'onere sino all' 80 e al 90 per cento per queste bonifiche.

Di fronte a ciò la nuova legge non ha creduto di continuare nel vecchio sistema, e quindi ha soppresse quelle disposizioni.

C'erano poi delle bonifiche igieniche, le quali per mancanza d'interesse nei proprietari, non si facevano e lo Stato non poteva eseguirle direttamente per mancanza di stanziamenti; da ciò derivavano altri inconvenienti.

La questione dunque fu allora molto ponderata e non so se anche tornando sulla legge del 1900 si potrebbero far rivivere quelle disposizioni che furono abrogate in seguito a maturo esame.

Se ho ben compreso l'ultima osservazione del senatore Cadolini, egli vorrebbe che i contributi dei proprietari venissero riscossi solo ad opera compiuta. Ma vi sono delle bonifiche importanti, come per esempio quella dell'Agro Reggiano-Mantovano, le quali si fanno per opera dei proprietari stessi; vi sono le disposizioni della legge del 1893 che regolano appunto il pagamento progressivo o il pagamento ad opera compiuta.

Si sono trovati in Italia dei proprietari che si fecero iniziatori essi stessi di queste opere, e non credo sia conveniente abbandonare questo sistema. Ad ogni modo è una questione molto complessa, sulla quale occorrerà tornare allorché si potrà procedere alla revisione della legge del 1900, allo scopo di accelerare questi lavori di bonifica, ed in quella occasione io terrò gran conto delle osservazioni fatte dal senatore Cadolini.

Presentazione di disegni di legge.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, approvati ieri dalla Camera dei deputati:

Aumento di L. 120,000 di dotazione della Camera dei deputati;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento di alcuni capitoli del bilancio del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1903-1904.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole signor ministro della presentazione di questi due di-

segni di legge che saranno inviati alla Commissione di finanze.

BIANCHI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BIANCHI, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento sullo « Stato giuridico degl'insegnanti delle scuole medie e normali Regie o pareggiate ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'istruzione pubblica della presentazione di questo disegno di legge che sarà trasmesso agli Uffici.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del capitolo 219 del bilancio dei lavori pubblici.

Ha facoltà di parlare il senatore Cadolini.

CADOLINI. Comprendo benissimo che rimettendo in vigore quella disposizione della legge del 1882 si aggraverebbe la spesa, ma dobbiamo essere veritieri. Se quelle disposizioni sono necessarie per rendere possibili le opere, bisogna rimetterle in vigore, perchè, quando il contribuente rispetto alla spesa ha davanti a sé un'assoluta incognita, è impossibile che sia fautore dell'opera di bonificamento.

Dunque il Governo studi gli opportuni provvedimenti; invece di far le opere in 25 anni le faccia in 50, ma trovi il modo di renderle finanziariamente possibili. Il Governo soprattutto ha il dovere di essere veritiero, di non permettere che la legge sia una finzione; perchè è finzione una legge la quale per essere eseguita dovrebbe in taluni casi distruggere le proprietà stesse di coloro che dovrebbero essere beneficiati. Tuttociò, onorevole ministro, c'insegna la stessa relazione pubblicata nel 1903 dal Ministero, dalla quale si apprende che alcune opere di bonificamento consistono semplicemente in sistemazioni di torrenti.

Ora, la sistemazione di un torrente costa milioni, mentre la superficie dei terreni con essa redenti si limitano ad aree molto ristrette. Per conseguenza, quando tali somme sieno ripartite, anche solo per due decimi, sopra quei terreni, il valore della proprietà è distrutto. Ed è lecito dire che la legge contiene una finzione,

se lascia credere che si vuol eseguire un'opera la quale è resa impossibile dalle disposizioni stesse della legge.

Io non intendo che il ministro prenda ora impegni categorici sopra una questione così grave, ma non dubito che, dopo averla esaminata, vedrà che nella legge vigente c'è qual-

che cosa di non vero, che tende a ingannare il pubblico, e soprattutto gli interessati nelle opere di bonificazione.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, pongo ai voti il capitolo 219.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

220	Lago di Bientina (Pisa e Lucca)	463,000 »
221	Maremma Toscane (Grosseto e Pisa)	277,000 »
222	Agro Romano (Roma)	463,000 »
223	Bacino inferiore del Volturno (Caserta e Napoli)	707,000 »
224	Torrenti di Nola (Caserta e Avellino)	129,000 »
225	Lago Salpi (Foggia)	324,650 »
226	Bacino Nocerino (Salerno e Avellino)	250,000 »
227	Bacino del Sele (Salerno)	93,000 »
228	Vallo di Diano (Salerno)	158,000 »
229	Valli di Cervaro e Candelaro (Foggia)	382,000 »
230	Macchia della Tavola (Cosenza)	45,000 »
231	Val di Chiana (Arezzo e Siena)	434,000 »

Legge 22 marzo 1900, n. 195. — *Tabella II.*

Annualità da pagarsi per bonifiche già concesse ai Consorzi.

232	Consorzio di VII Presa superiore (Venezia).	15,195 25
233	Consorzio Gambarare (Venezia)	15,600 »
234	Consorzio Gorzon Medio (Padova)	12,149 96
235	Consorzio Foresto generale (Venezia)	21,529 86
236	Consorzio Polesano a destra di Canal Bianco (Rovigo)	96,207 15
	<i>Da riportarsi</i>	3,979,332 22

	<i>Riporto</i>	3,979,332 22
237	Consorzio Polesine S. Giorgio (Ferrara)	86,119 08
238	Bonifica di Burana (Ferrara, Modena e Mantova)	522,000 »
239	Consorzio per la bonifica Reggiana-Mantovana (Reggio Emilia e Mantova)	308,009 37
240	Consorzio del Trasimeno (Perugia)	38,762 »
241	Bonificazioni Pontine (Roma)	30,000 »
Leggi 22 marzo 1900, n. 195 e 8 luglio 1903, n. 335. — <i>Tabella III.</i>		
<i>Bonificazioni di 1^a categoria da intraprendersi.</i>		
242	Terreni bassi tra il colatore Tagliato ed i fiumi Oglio e Po (Cremona e Mantova)	98,000 »
243	Lago Santa Croce (Belluno)	70,000 »
244	Paludi Biancure (Udine)	70,000 »
245	Bacino a sinistra del Lemene (Venezia)	93,000 »
246	Territorio fra la destra del Tagliamento ed il canale Lugugnana (Venezia)	47,000 »
247	Bacino compreso fra la Piave Nuova e Livenza Viva (Venezia)	110,000 »
248	Terreni paludosi del consorzio Bacchiglione e Fossa Paltana (Padova)	184,000 »
249	Terreni paludosi dei Comuni di Bovolenta e Cassalserugo e cioè in consorzio Pratiarcati (Padova)	93,000 »
250	Territorio Polesano a sinistra di Canal Bianco e Po di Levante (Rovigo)	73,000 »
251	Bassa pianura Bolognese Ravennate (Bologna e Ravenna)	93,000 »
252	Valle in Mascione e Poggio Cancelli (Aquila)	70,000 »
253	Valle del Liri (Caserta)	93,000 »
254	Pantano di Sessa (Caserta)	65,000 »
255	Valle del Volturno tra i monti Tifatini e Presenzano (Caserta)	93,000 »
256	Valle inferiore dell'Alento (Salerno)	93,000 »
257	Lago di Lesina (Foggia)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	6,309,222 67

	<i>Riporto</i>	6,309,222 67
258	Lago di Varano (Foggia)	<i>per memoria</i>
259	Terreni paludosi fra Torre Rinalda e Porto San Giovanni e fra Porto San Giovanni e Torre Specchia Ruggero (Lecce)	140,000 »
260	Laghi Alimini - Fontanelle e Paludi Sansi e piccoli stagni dello stesso bacino (Lecce)	93,000 »
261	Paludi Feda, Serra Piccola, Serra degli Angeli, Felicò, Salina e piccoli stagni fra Gallipoli e Taranto e Paludi Mascia, Stornara, Belvedere e Burago (Lecce)	93,000 »
262	Paludi Foggione, San Brunone, Leggiadrezze, Pamunno, Taddeo, Bofoluto, Pantano e Cagiuni (Lecce)	93,000 »
263	Bacino inferiore dei torrenti Caldanello, Raganello, Satanasso, Gronde, Esaro, Coscile, Fellone, Crati, San Mauro e Malbrancato (Cosenza)	140,000 »
264	Valle a destra del Crati e Valli influenti tra Cosenza e la stretta di Tarsia (Cosenza)	140,000 »
265	Bonifica di Caulonia (Reggio Calabria)	156,000 »
266	Piana di Rosarno (Reggio Calabria)	140,000 »
267	Lago di Lentini e Pantani di Lentini e Celsari (Siracusa)	93,000 »
268	Valli Grandi veronesi ed ostigliesi (Verona, Mantova e Rovigo)	<i>per memoria</i>
<p><i>Legge 7 luglio 1902, n. 333 - Tabella unica - Nuove opere di bonifica dichiarate di 1^a categoria in base all'articolo 64 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195, ed all'articolo 1 della legge 7 luglio 1902, n. 333.</i></p>		
269	Palude Foggi a circa tre chilometri a sud-ovest di Gallipoli (Lecce)	100,000 »
270	Comprensorio Lama interposto tra i fiumi Ronco e Montone che si riuniscono poco lungi dalla città di Ravenna (Ravenna)	200,000 »
271	Territorio di Atella (Potenza)	304,000 »
272	Bacino inferiore dei fiumi Coriglianeto, Cino e Trionto (Cosenza)	277,000 »
273	Agro di Posada (Sassari)	140,000 »
274	Campobasso - Pianura Petrarca o Sinarca (Campobasso)	177,000 »
275	Roncocorrente (Curtatone, Borgoforte, Castelluccio e Marcaria) (Mantova)	236,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	8,831,222 67

	<i>Riporto</i>	8,831,222 67
	<i>Leggi 22 marzo 1900, n. 195 e 7 luglio 1902, n. 333. Somme a disposizione dell'Amministrazione.</i>	
276	Fondo di riserva per provvedere alle spese indicate alle lettere a), b), c), d), e) dell' art. 66 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e ad altre spese necessarie per le opere di bonifica in base al disposto dell'articolo 69, secondo comma, della legge stessa	528,434 47
	<i>Compimento delle opere di bonificazione in corso di esecuzione autorizzate da leggi anteriori a quelle del 18 giugno 1899, n. 236.</i>	
277	Compimento delle opere di bonificazione delle Paludi Lisimelie (Siracusa)	<i>per memoria</i>
278	Compimento delle opere di bonificazione delle Paludi di Mondello (Palermo)	<i>per memoria</i>
279	Compimento delle opere di bonificazione delle Paludi di Napoli (Napoli)	<i>per memoria</i>
280	Compimento delle opere di bonificazione delle Paludi di Policastro (Salerno)	<i>per memoria</i>
281	Compimento delle opere di bonificazione delle Paludi di Rocca Imperiale (Cosenza)	<i>per memoria</i>
282	Compimento delle opere di bonificazione della Marina di Catanzaro (Catanzaro)	<i>per memoria</i>
283	Compimento delle opere di bonificazione dei Regi Lagni (Caserta)	<i>per memoria</i>
284	Compimento delle opere di bonificazione del Lago Dragone (Avellino)	<i>per memoria</i>
285	Compimento delle opere di bonificazione del lago d'Acquafondata (Caserta)	<i>per memoria</i>
286	Compimento delle opere di bonificazione del lago di Orbetello (Grosseto)	<i>per memoria</i>
287	Compimento delle opere di bonificazione dell'Agro Telesino (Benevento)	<i>per memoria</i>
288	Compimento delle opere di bonificazione degli stagni di Vada e Collemezzano (Pisa)	<i>per memoria</i>
289	Compimento delle opere di bonificazione della salina e salinella di San Giorgio presso Taranto (Lecce)	<i>per memoria</i>
290	Pagamento a mente dell'articolo 9 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 degli interessi dovuti ai consorzi concessionari di opere di bonificazione di 1 ^a categoria	<i>per memoria</i>
291	Contributo dello Stato alle opere di bonificazione di 2 ^a categoria giusta l' articolo 25 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	9,359,657 14

	<i>Riporto</i>	9,359,657 14
	<i>Spese generali per le bonifiche.</i>	
292	Indennità fisse mensili, trasferte, e competenze diverse al personale di custodia delle bonifiche ed al personale del Genio civile in servizio delle bonifiche	230,000 »
293	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle bonifiche (Spese fisse) - Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66	180,000 »
294	Assegni mensili al personale avventizio addetto alle bonifiche (Spese fisse) - Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse	240,000 »
295	Spese inerenti allo studio di progetti per opere di bonifica dipendenti dal testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, non dotate di stanziamento proprio in competenza. Spese casuali. Somme da prelevarsi dal fondo di riserva in esecuzione al disposto dell'articolo 69, secondo comma, della legge stessa	<i>per memoria</i>
	Legge 13 dicembre 1903, n. 474.	
296	Retribuzione ai condannati impiegati nella costruzione delle strade obbligatorie dell'Agro Romano (art. 21 della legge 13 dicembre 1903, n. 474)	25,000 »
		<hr/> 10,034,657 14 <hr/>
	<i>Sistemazione idraulica dell'isola di Sardegna.</i>	
	Legge 2 agosto 1897, n. 382.	
297	Opere di correzione dei corsi d'acqua nell'isola di Sardegna	219,500 »
298	Opere di bonificazione nell'isola di Sardegna	90,000 »
299	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale del Genio civile in servizio delle opere di correzione dei corsi d'acqua e di bonificazione nell'isola di Sardegna	22,000 »
300	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere di correzione dei corsi d'acqua nell'isola di Sardegna (Spese fisse) - Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66	6,000 »
		<hr/> 337,500 » <hr/>
	<i>Acquedotto Pugliese e silvicoltura del Sele.</i>	
	Legge 26 giugno 1902, n. 245.	
301	Costruzione ed esercizio dell'acquedotto pugliese (leggi 26 giugno 1902, n. 245 e 8 luglio 1904, n. 381)	3,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	<hr/> 3,000,000 » <hr/>

	<i>Riporto</i>	3,000,000 »
302	Rimboschimento del bacino idrologico del Sele e spese accessorie inerenti alla tutela della silvicoltura del bacino medesimo (articolo 18 della legge 26 giugno 1902, n. 245) (Spesa ripartita)	100,000 »
		<hr/> 3,100,000 » <hr/>
	<i>Opere nella provincia di Basilicata.</i> Legge 31 marzo 1904, n. 145.	
303	Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua.	<i>per memoria</i>
304	Strade provinciali sovvenute	200,000 »
305	Strade comunali obbligatorie da ultimare e sistemare	200,000 »
306	Strade da costruire e sistemare per allacciare alla esistente rete stradale i comuni e le frazioni di comuni ora isolati	200,000 »
307	Lavori di consolidamento delle frane, risanamento degli abitati e fornitura di acqua potabile	350,000 »
308	Spese riguardanti il Commissariato civile	45,000 »
309	Imprevisti per le opere pubbliche e rimboschimenti	<i>per memoria</i>
		<hr/> 995,000 » <hr/>
	Porti, spiagge, fari e fanali.	
	<i>Nuove opere urgenti nel porto e nelle stazioni ferroviarie di Genova, giusta la legge 2 agosto 1897, n. 349 (Spesa ripartita).</i>	
310	Nuove opere urgenti nel porto e nelle stazioni ferroviarie di Genova	1,000,000 »
	<i>Costruzione di nuove opere marittime e lacuali autorizzate colla legge 14 luglio 1889, n. 6280, serie 3^a (Spese ripartite).</i>	
	PORTI DI 1 ^a CATEGORIA.	
311	Porto di Spezia - Ampliamento del porto mercantile	221,250 »
312	Porto di Venezia - Costruzione di un bacino di carenaggio e di vari tratti di banchine	275,000 »
313	Porto di Chioggia - Costruzione di una darsena e di nuovi approdi	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	<hr/> 1,496,250 » <hr/>

	<i>Riporto</i>	1,496,250 »
314	Porto di Reggio-Calabria - Ampliamento del porto e sistemazione di banchine	130,000 »
315	Porto di Santa Venere - Prolungamento del molo di difesa	<i>per memoria</i>
316	Porto di Taranto - Ampliamento del porto commerciale	80,000 »
317	Porto di Castellammare di Stabia - Prolungamento del molo foraneo ed opere accessorie	20,000 »
PORTI DI 2 ^a CATEGORIA - 1 ^a CLASSE.		
318	Porto di Brindisi - Costruzione di nuove banchine ed escavazione straordinaria	85,000 »
319	Porto di Civitavecchia - Ampliamento e sistemazione generale del porto	500,000 »
320	Porto di Napoli - Costruzione di bacini di carenaggio	800,000 »
321	Porto di Livorno - Ampliamento della darsena e costruzione di banchine	200,000 »
322	Porto di Palermo - Sistemazione del porto e bacini di carenaggio	70,000 »
PORTI DI 2 ^a CATEGORIA - 2 ^a CLASSE, 2 ^a SERIE.		
323	Porto di Porto Torres - Lavori di completamento	<i>per memoria</i>
324	Porto di Bosa - Ricostruzione parziale del muraglione di difesa e rifiorimento della scogliera	<i>per memoria</i>
325	Porto di Pozzuoli - Opere di difesa e sistemazione	40,000 »
PORTI DI 2 ^a CATEGORIA - 3 ^a CLASSE.		
326	Porto di Amalfi - Prolungamento dell'esistente molo	90,000 »
327	Costruzione di nuovi fari e fanali	246,000 »
328	Imprevisti a termini della legge 14 luglio 1889, n. 6280	430,750 »
<i>Opere dipendenti dalla legge 25 febbraio 1900, n. 56, art. 1, lett. d, designate nella tabella B, annessa alla legge stessa.</i>		
PORTI DI 1 ^a CATEGORIA.		
329	Porto di Ancona - Ampliamento delle banchine fra il ponte sporgente dei magazzini generali ed il molo di San Primiano - Prolungamento ed ampliamento del molo della Sanità - Consolidamento delle esistenti banchine	120,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	4,308,000 »

	<i>Riporto</i>	4,308,000 »
330	Porto di Manfredonia - Costruzione di un primo tratto di scogliera in prolungamento del molo esistente - Costruzione di un secondo tratto di scogliera in direzione da greco a libeccio - Prosecuzione del muraglione esistente fino al faro	50,000 »
331	Porto di Tortoli - Completamento di scogliere di difesa foranea e fanale di segnalamento	140,000 »
332	Porto di Trapani - Costruzione di un molo per la difesa foranea e scavo di roccia per la sistemazione del canale di accesso	120,000 »
PORTI DI 2 ^a CATEGORIA - 1 ^a CLASSE.		
333	Porto di Napoli - Costruzione di un antemurale a completamento delle opere foranee e propriamente per difendere il porto dai venti del primo quadrante - Costruzione di due capannoni per il deposito delle merci	650,000 »
PORTI DI 2 ^a CATEGORIA - 2 ^a CLASSE - 1 ^a SERIE.		
334	Porto di Bari - Ampliamento della calata antistante l'edificio della R. Dogana e Capitaneria di Porto - Prolungamento del pennello in scogliera presso la via Pizzoli - Scavo presso il secondo braccio del molo foraneo - Scavo presso il ponte sporgente - Scavo a ridosso della scogliera di via Pizzoli - Scavo delle zone interne del porto	80,000 »
335	Porto di Porto Empedocle - Consolidamento degli esistenti moli	<i>per memoria</i>
PORTI DI 2 ^a CATEGORIA - 2 ^a CLASSE - 2 ^a SERIE.		
336	Porto di Barletta - Scavo a metri 7 di profondità del bacino interno del porto - Allargamento e sistemazione della banchina dell'antico molo isolato - Allargamento della strada di accesso al porto - Allargamento della banchina del molo di ponente - Costruzione di un ponte sporgente - Lastricamento delle banchine dei predetti due moli isolato e di ponente - Costruzione della torre e fabbricato per fanalista sulla testata del molo di tramontana - Allargamento della banchina del primo tratto di quest'ultimo molo - Tettoia sulla banchina del molo di ponente per deposito temporaneo delle merci - Impianto dei binari di allacciamento dal porto alla stazione ferroviaria	60,000 »
337	Porto di San Remo - Costruzione di un pennello ortogonale al molo di mezzogiorno - Segnalamento della testata del pennello - Completamento del muraglione di difesa - Costruzione di calate di accosto al molo di mezzogiorno - Pavimentazione sulle calate	75,000 »
338	Porto di Viareggio - Ampliamento di una darsena	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	5,483,000 »

	<i>Riporto</i>	5,483,000 »
	PORTI DI 2 ^a CATEGORIA - 3 ^a CLASSE.	
339	Porto di Castellammare del Golfo - Costruzione di un ponte sporgente con gru della portata di tre tonnellate. Impianto di un fanale diottrico e di una boa d'ormeggio. Completamento dell'attuale banchina	20,000 »
340	Porto di Rodi - Costruzione di un ponte sbarcatoio	<i>per memoria</i>
341	Maggiori spese impreviste per le opere comprese nella tabella B annessa alla legge 25 febbraio 1900, n. 56	<i>per memoria</i>
342	Opere diverse in altri porti del Regno	105,000 »
	<i>Opera dipendente dalla legge 20 giugno 1901, n. 292.</i>	
343	Porto di Villa San Giovanni - Difesa della spiaggia, robustamento del molo, ed opere portuali accessorie, nonchè opere ferroviarie riguardanti l'approdo dei ferry-boats ed altre accessorie	422,000 »
	<i>Opere dipendenti dalla legge 13 marzo 1904, n. 102.</i>	
	PORTI DI 1 ^a CATEGORIA.	
344	Porto di Cotrone - Riparazioni straordinarie	50,000 »
345	Porto di Lampedusa - Escavazione straordinaria	22,000 »
346	Porto di Porto Maurizio - Prolungamento del molo occidentale e costruzione di un nuovo tratto di banchina	60,000 »
347	Porto Santo Stefano - Costruzione di una scogliera	30,000 »
348	Porto di Siracusa - Costruzione ed arredamento di banchine	50,000 »
349	Porto di Venezia - Sistemazione e segnalamento del porto di Lido - Ampliamento ed arredamento delle banchine - Impianti ferroviari	180,000 »
	PORTI DI 2 ^a CATEGORIA - 1 ^a CLASSE.	
349 <i>bis</i>	Porto di Brindisi - Escavazione straordinaria - Costruzione di scogliera e di banchine con relativo arredamento	<i>per memoria</i>
350	Porto di Cagliari - Prolungamento del molo di ponente, costruzione di banchine e ricostruzione di alcuni tratti delle esistenti	60,000 »
351	Porto di Catania - Riparazioni straordinarie - Sistemazione del nuovo porto e rafforzamento del molo di difesa - Nuova opera di difesa foranea - Arredamento di banchine	170,000 »
	<i>Riporto</i>	6,652,000 »

	<i>Riporto</i>	6,652,000 »
352	Porto di Livorno - Ampliamento della darsena - Escavazione straordinaria - Acquisto dal comune di Livorno di magazzini di deposito esistenti sulla diga rettilinea	<i>per memoria</i>
253	Porto di Messina - Costruzione di banchine e ricostruzione di un tratto delle esistenti - Formazione di piazzali e impianto di binari - Escavazione e sistemazione dei bassi fondi	60,000 »
354	Porto di Napoli - Ampliamento e sistemazione del ponte trapezoidale - Impianto di gru - Impianto di due scali da costruzioni navali - Allargamento e sistemazione del molo orientale - Costruzione di due ponti girevoli sulla bocca sussidiaria della darsena dei bacini da carenaggio	220,000 »
PORTI DI 2 ^a CATEGORIA - 2 ^a CLASSE - 1 ^a SERIE.		
355	Porto di Rio Marina - Opere di difesa e sistemazione dell'approdo	70,000 »
PORTI DI 2 ^a CATEGORIA - 2 ^a CLASSE - 2 ^a SERIE.		
356	Porto di Fiumicino - Prolungamento dei moli	40,000 »
357	Porto di Licata - Opere complementari a quelle autorizzate dalla legge 2 luglio 1896, n. 301	74,000 »
358	Porto di Marsala - Prolungamento del molo occidentale	50,000 »
359	Porto di Molfetta - Ampliamento della banchina del molo di San Michele - Costruzione di un altro piano inclinato per il tiro a terra delle barche - Robustamento del molo foraneo - Lastricamento di piazzali di deposito	50,000 »
360	Porto di Oneglia - Prolungamento della banchina settentrionale e costruzione di uno scalo di cariaggio	60,000 »
361	Porto di San Remo - Prolungamento del molo di mezzogiorno	50,000 »
362	Porto di Termini Imerese - Prolungamento del molo e costruzione di una banchina	40,000 »
PORTI DI 2 ^a CATEGORIA - 3 ^a CLASSE.		
363	Porto di Anzio - Prolungamento del molo	56,000 »
364	Porto di Monopoli - Costruzione del molo di tramontana	50,000 »
365	Porto di Sciacca - Costruzione del molo di ponente e della banchina di levante	50,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	7,522,000 »

	<i>Riporto</i>	7,522,000 »
366	Maggiori spese imprevidite per le opere suindicate e per quelle autorizzate dalle leggi 14 luglio 1889, n. 6280; 25 febbraio 1900, n. 56; 20 giugno 1901, n. 292 e 19 gennaio 1902, n. 275.	192,000 »
366 <i>bis</i>	Opere diverse in altri porti del Regno	<i>per memoria</i>
	<i>Spese non superiori a lire 30,000 inscritte in bilancio in virtù dell'art. 34 della legge di contabilità generale.</i>	
367	Aumenti e miglioramenti delle grue e degli ormeggi e tonneggi	20,000 »
368	Lavori eventuali per i quali manca o è deficiente il fondo iscritto in bilancio nei limiti di lire 30,000	20,000 »
369	Rinnovazione di apparecchi, ampliamento della illuminazione sulle cagate dei porti e forniture diverse	18,000 »
370	Costruzione e miglioramento di vie di accesso ai fari	14,000 »
371	Ampliamento e sistemazione di fabbricati dei fari	18,000 »
	<i>Concorsi e sussidi per opere marittime.</i>	
372	Sussidi per opere ai porti di 4 ^a classe e per conservazione di spiagge (art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F e art. 39 del testo unico della legge sui porti e fari approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095)	55,000 »
373	Concorso dello Stato per opere straordinarie nei porti di 4 ^a classe di 2 ^a categoria (art. 23 del testo unico della legge sui porti e fari approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095)	25,000 »
	<i>Spese generali per i porti e pei fari.</i>	
374	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile in servizio delle nuove opere marittime	58,000 »
375	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle nuove opere marittime (Spese fisse) - Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66	213,000 »
376	Assegni mensili al personale avventizio addetto alle nuove opere marittime (Spese fisse) - Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse	50,000 »
377	Studio di progetti per opere non ancora autorizzate da leggi - Spese di stampa e casuali pel servizio marittimo	18,000 »
		8,223,000 »

Strade ferrate.		
378	Personale aggiunto dell'Ispettorato - Stipendi (Spese fisse) - Sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66	780,000 »
379	Personale aggiunto dell'Ispettorato - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	30,300 »
380	Spese per la sorveglianza di lavori di ferrovie concesse all'industria privata	5,000 »

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Trattandosi di costruzione delle strade ferrate, in questo momento non c'è molto da discutere, perchè un disegno di legge sta già dinanzi al Parlamento; tuttavia io credo opportuno di richiamare l'attenzione del ministro dei lavori pubblici sopra una questione di principio.

Nella precedente legge concernente le costruzioni ferroviarie, furono introdotte alcune disposizioni importanti, sia per le costruzioni da farsi direttamente dallo Stato, sia per le linee da concedersi all'industria privata. Ora sarebbe da adottarsi questo principio, che all'industria privata non si debbano concedere linee che fanno parte della rete principale; per esempio la Roma-Napoli, la Aulla-Lucca e altre di questa importanza. Ricordando la concessione all'industria privata, vuol dire che anche l'esercizio è ad essa affidato. Rispetto alle linee che fanno parte della rete principale, sarebbero a lamentarsi gravi inconvenienti se l'esercizio non fosse riservato allo Stato, che dell'intera rete va ad assumere l'esercizio. Sarebbe strana cosa se la linea Roma-Napoli, che è la continuazione, o meglio un accorciamento, della litorale che da Nizza procede fino a Reggio Calabria, fosse esercitata da una Società privata. Allo stesso modo non sarebbe opportuno applicare a questa la trazione elettrica, la quale può tenersi in serbo per le linee minori.

Le linee principali da un capo all'altro devono essere esercitate con un solo sistema di trazione.

Le diramazioni secondarie potrebbero essere concesse all'industria privata, seguendo però

certi criteri che il ministro potrà determinare secondo i casi.

Ma importa osservare questo principio, che i tronchi di strade ferrate, i quali completano la rete principale, siano costruiti a cura dello Stato, da esso solo esercitati e con lo stesso sistema di trazione.

Ci sarebbe poi un'altra questione molto interessante. Ormai è venuto il momento di sopprimere (e sono lieto che sia presente il ministro del tesoro) la categoria di spese che si chiama « costruzioni ferroviarie », la quale non ha più ragione di essere. Ma in questo momento basta accennare a siffatta questione, come un semplice ricordo all'onor. ministro del tesoro; perchè finalmente si riconosca, che le spese e le entrate sono di due sorta soltanto, cioè effettive e di movimento di capitali. Nè ve ne è alcun'altra che possa essere classificata separatamente.

FERRARIS C., *ministro dei lavori pubblici*.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FERRARIS C., *ministro dei lavori pubblici*.
Rispondo al senatore Cadolini, che con l'attuazione dell'esercizio di Stato certamente questa materia viene ad assumere nuovi caratteri e nuovi aspetti; e quindi noi dovremo distinguere le linee in tre categorie. Vi saranno delle linee le quali potranno essere concesse per la costruzione e per l'esercizio all'industria privata. Vi saranno delle linee per le quali si potrà fare la concessione di costruzione ma non quella di esercizio, poichè è perfettamente possibile scindere le due cose. Avremo poi delle linee che si presentano in condizioni così

speciali che sarà bene procedere anche alla costruzione direttamente da parte dello Stato. Il secondo e terzo sistema possono benissimo fondersi ed applicarsi; anche linee di speciale importanza, purchè siano esercitate dallo Stato, poco importa poi se sono costruite dall'industria privata.

Ecco quindi come si presenterà d'ora innanzi il problema, ed io non ho che a confermare al Senato quello che ho già dichiarato in proposito all'altro ramo del Parlamento.

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onor. signor ministro, trovando che, come fu

fatto con una legge, se non erro del 1896 o del 1897, si possa appaltare all'industria privata la costruzione delle ferrovie, restando esse di proprietà dello Stato.

Anche in avvenire non deriverà alcun inconveniente, se sarà affidata all'industria privata la costruzione delle linee appartenenti alla rete principale, purchè l'esercizio di esse rimanga allo Stato.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti la somma di L. 5000 stanziata nel capitolo 380.

Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

381	Indennità di reggenza al personale dell'Ispettorato	3,000 »
382	Indennità ad impiegati dell'Ispettorato provenienti dal Real Corpo del Genio civile (Art. 14 della legge 3 marzo 1904, n. 66).	3,000 »
383	Compensi e remunerazioni al personale dell'Ispettorato ed a quello avventizio in aiuto al personale di ruolo dell'Ispettorato medesimo	20,000 »
	<i>Spese non superiori a lire 30,000 inscritte in bilancio in virtù dell'articolo 34 della legge di contabilità generale.</i>	
384	Studi relativi a progetti di nuove strade ferrate	30,000 »
385	Spese per l'accertamento dello stato delle linee ferroviarie di cui alle convenzioni approvate con la legge 27 aprile 1885, n. 3048, e del relativo materiale rotabile e di esercizio	24,000 »
		895,300 »
	<i>Assegnazione per un fondo di riserva.</i>	
386	Assegnazione per un fondo di riserva per maggiori stanziamenti relativi a spese autorizzate da leggi precedenti o dalla legge 30 giugno 1904, n. 293 e per eventuali nuove opere da autorizzarsi con la legge di bilancio per somme non eccedenti L. 30,000 e con leggi speciali per somme superiori	2,908,345 »
	CATEGORIA SECONDA. — SPESE DI COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.	
	<i>(Spesa ripartita colla legge 27 giugno 1897, n. 228, modificata colla legge 25 febbraio 1900, n. 56 e leggi 20 luglio 1900, n. 268 e 20 giugno 1901, n. 293, 4 dicembre 1902, n. 506 e 8 luglio 1903, n. 310 e 24 dicembre 1903 n. 501)</i>	
387	Spese pel compimento e saldo dei lavori relativi alle diciannove linee complementari contemplate dalla legge 24 luglio 1887, n. 4785	<i>per memoria</i>
388	Linea Roma-Solmona	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	»

	<i>Riporto</i>	»
389	Linea Faenza-Firenze	<i>per memoria</i>
390	Id. Eboli-Reggio	<i>per memoria</i>
391	Id. Parma-Spezia	<i>per memoria</i>
392	Id. Gozzano-Domodossola	<i>per memoria</i>
393	Id. Cuneo-Ventimiglia	<i>per memoria</i>
394	Id. Benevento-Avellino	<i>per memoria</i>
395	Id. Taranto-Brindisi	<i>per memoria</i>
396	Id. Messina-Patti-Cerda	<i>per memoria</i>
397	Id. Lucca-Viareggio	<i>per memoria</i>
398	Id. Foggia-Lucera	<i>per memoria</i>
399	Id. Valsavoia-Caltagirone	<i>per memoria</i>
400	Id. Macerata-Civitanova	<i>per memoria</i>
401	Id. Sant'Arcangelo-Urbino-Fabriano	<i>per memoria</i>
402	Ampliamento e lavori nelle stazioni d'innesto delle linee complementari in quelle della rete principale	<i>per memoria</i>
403	Ampliamento di officine per la rete complementare	<i>per memoria</i>
404	Materiale metallico di armamento per i tronchi concessi alla Società delle strade ferrate del Mediterraneo colla legge 2 luglio 1896, n. 269	<i>per memoria</i>
405	Aumenti e migliorie del materiale rotabile e d'esercizio della rete principale, in relazione ai bisogni della rete complementare	<i>per memoria</i>
406	Quota di concorso dello Stato nella costruzione di strade ferrate di 4 ^a categoria, concesse all'industria privata	<i>per memoria</i>
407	Rimborso ai corpi morali delle anticipazioni dai medesimi fatte delle quote a carico dello Stato per la costruzione delle linee complementari. (Articolo 5 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2 ^a , ed articolo 18, alinea 5 della legge 27 aprile 1885, n. 3048, serie 3 ^a)	<i>per memoria</i>
408	Assegni al personale temporaneamente addetto al servizio delle costruzioni ferroviarie, (Spese fisse). Indennità e sussidi eventuali e continuativi al personale stesso in servizio o licenziato	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	»

	<i>Riparto</i>	»
409	Spese d'ufficio	<i>per memoria</i>
410	Alle Società esercenti in rimborso di spese per lavori, prestazioni e somministrazioni diverse alle Direzioni tecniche governative, per spese di studio di progetti e per corrispettivo di spese generali di direzione dei lavori eseguiti a norma dell'art. 81 del capitolato d'esercizio	<i>per memoria</i>
411	Somma di riserva per aumenti di liquidazioni, per transazioni di vertenze, per interessi, e per altre maggiori spese imprevedute relative alle linee e titoli di spesa che precedono, non che per ogni altra spesa dipendente da contestazioni relative all'azienda ferroviaria.	<i>per memoria</i>
412	Concorso dello Stato nelle spese a carico delle Casse per gli aumenti patrimoniali	1,800,000 »
413	Costruzione della ferrovia da Domodossola ad Iselle. (Art. 2 della legge 20 luglio 1900, n. 268)	4,262,000 »
414	Costruzione in stazione di Domodossola o d'Iselle dei locali ed alloggi da porsi a disposizione delle Amministrazioni svizzere e impianto del servizio di trazione nella stazione di Iselle (Legge 8 luglio 1903, n. 310)	466,668 »
415	Sovvenzioni riguardanti le ferrovie complementari da concedersi all'industria privata ai sensi dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1902, n. 506. (Articolo 6 della legge stessa)	<i>per memoria</i>
416	Costruzione del tronco ferroviario di congiunzione della stazione di Trastevere con la linea Roma-Pisa e quindi con la stazione centrale di Termini. (Legge 24 dicembre 1903, n. 501)	1,200,000 »
417	Completamento della ferrovia da Cuneo a Ventimiglia (art. 1, lettera l, della legge 30 giugno 1904, n. 293)	1,000,000 »
418	Costruzione del tronco dal fiume Amaseno a Formia che fa parte della ferrovia direttissima Roma-Napoli e serve pure a congiungere le linee Velletri-Terracina e Gaeta-Sparanise (art. 1, lettera m, della legge 30 giugno 1904, n. 293)	1,000,000 »
		<hr/> 9,728,668 » <hr/>
CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
<i>Anticipazioni a provincie e comuni.</i>		
419	Anticipazione della quota spettante alla provincia di Roma sulla spesa dei lavori per la sistemazione del Tevere - Legge 2 luglio 1890, n. 6936, modificata dalle leggi 14 gennaio 1897, n. 12 e 25 febbraio 1900, n. 56 (Spesa ripartita)	212,500 »

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.

420	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	371,911 01
421	Somme corrispondenti ai pagamenti da disporre per le opere straordinarie di bonificazione da rimborsarsi al Tesoro mediante prelevamento dal conto corrente con la Cassa dei Depositi e Prestiti (Articoli 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195)	11,525,727 05
		<hr/>
		11,897,638 06

RIASSUNTO PER TITOLI**TITOLO I.****Spesa ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese generali	1,312,000 »
Debito vitalizio	2,143,000 »
Genio civile	4,356,000 »
Strade	5,989,350 »
Acque — Opere idrauliche di 1 ^a e 2 ^a categoria	7,347,050 »
Bonifiche	204,400 »
Porti, spiagge, fari e fanali	6,743,850 »
Strade ferrate	1,324,760 »
Tramvie	14,000 »
TOTALE della categoria prima della parte ordinaria	29,434,410 »

TITOLO II.**Spesa straordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese generali	504,340 »	
Opere in Roma	10,677,500 »	
Opere varie	966,190 »	
Strade {	Lavori di sistemazione non superiori a L. 30,000	37,000 »
	Lavori per sistemazione e miglioramento	700,000 »
	Riparazioni straordinarie	280,000 »
	Costruzioni	3,820,000 »
	Sussidi straordinari	1,925,000 »
	6,762,000 »	

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-905 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1905

Acque	2,285,000 »
Opere idrauliche di 3 ^a , 4 ^a e 5 ^a categoria	400,000 »
Spese comuni ad acque e strade	1,790,000 »
Bonifiche	10,034,657 14
Sistemazione idraulica dell'isola di Sardegna	337,500 »
Acquedotto Pugliese e silvicoltura del Sele	3,100,000 »
Opere nella provincia di Basilicata	995,000 »
Porti, spiagge, fari e fanali	8,223,000 »
Strade ferrate	895,300 »
Assegnazione per un fondo di riserva	2,908,345 »
TOTALE della categoria prima della parte straordinaria	49,878,832 14
CATEGORIA SECONDA. — SPESE DI COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE	9,728,668 »
CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI	212,500 »
TOTALE del titolo II. (Spesa straordinaria)	59,820,000 14
TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	89,254,410 14
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO	11,897,638 06
RIASSUNTO PER CATEGORIE	
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	79,313,242 14
Categoria II. — Costruzione di strade ferrate (Parte straordinaria)	9,728,668 »
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	212,500 »
TOTALE spese reali	89,254,410 14
Categoria IV. — Partite di giro	11,897,638 06
TOTALE GENERALE	101,152,048 20

PRESIDENTE. Rileggo ora gli articoli del disegno di legge per porli ai voti.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a trasportare dai capitoli nn. 63, 64, 378, 379, 380 e 382 ai capitoli nn. 1, 2, 19, 20 e da 74 a 79 le somme corrispondenti agli stipendi, assegni e indennità dei funzionari del Regio Ispettorato generale delle strade ferrate, i quali, non trovando collocamento nell'Amministrazione delle ferrovie di Stato con l'unificazione di cui all'articolo 22 della legge 22 aprile 1905, n. 137, saranno iscritti nei ruoli dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del corpo reale del Genio civile, nei limiti della spesa già iscritta in bilancio e delle esigenze dei servizi che saranno riordinati, restando soppresso il Regio Ispettorato generale delle strade ferrate.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori, segretari, di procedere allo spoglio dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti di tesoro per il pagamento delle somme dovute dallo Stato alle Società esercenti le reti ferroviarie Adriatica, Mediterranea e Sicula » (N. 100).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti di tesoro per il pagamento delle somme dovute dallo Stato alle Società esercenti le reti ferroviarie Adriatica, Mediterranea e Sicula ».

Prego il signor senatore, segretario, Di San Giuseppe, di dar lettura di questo disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 100).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Vacchelli, primo iscritto.

VACCHELLI. Signori senatori, questo disegno di legge presenta una speciale importanza, non solo perchè si tratta con esso di disciplinare il pagamento di 500 milioni circa, ma anche perchè tocca delicate questioni della finanza e dell'economia nazionale. Io avrei desiderato che i provvedimenti proposti fossero alquanto diversi da quelli che il disegno di legge contiene, ciò non di meno darò ad esso il mio voto, perchè ha il carattere di provvisorietà (e credo di poterlo dimostrare), perchè vi è una urgenza assoluta. Siccome però le facoltà date al Governo con questo disegno di legge sono diverse ed il Governo può usare di esse in diversa misura, reputo non inutile esporre alcune brevi osservazioni che sottopongo all'esame del Senato e del ministro.

L'onorevole ministro ha voluto che questo disegno di legge, già nella sua intestazione, dichiarasse nettamente che si limita ai provvedimenti necessari per i pagamenti delle somme dovute alle Società. Questa disposizione che è nella intestazione è ripetuta nell'art. 1° e sta bene; ma così essendo mi permetta il ministro di osservare che egli non può valersi, come pare ne abbia l'intenzione, di questi provvedimenti, anche per raccogliere quelle somme che non debbono servire ai pagamenti dovuti alle Società ma sono destinate a fornire i mezzi occorrenti all'esercizio di Stato. Intendo alludere ai 65 milioni per opere da eseguirsi nel prossimo esercizio ed agli altri 30 milioni che al 1° luglio 1906 devono servire per il materiale mobile. Per queste somme la legge che abbiamo approvata nell'aprile scorso, stabilisce che si prendano a determinati patti a mutuo dalla Cassa depositi e prestiti. Nella legge non è punto detto che si debbano rilasciare dei titoli; è un mutuo come quello che la Cassa depositi e prestiti ha fatto allo Stato in quella operazione delle pensioni, in cui alla Cassa depositi

e prestiti è rimasto un residuo credito di cento milioni.

Se il ministro volesse valersi del nuovo titolo per procurarsi quella somma dalla Cassa depositi, a mio credere dovrebbe chiederne la facoltà in questo disegno di legge; facoltà che per parte mia non desidero che chieda. Non lo desidero, perchè credo sia meglio che la Cassa depositi e prestiti versi le somme a titolo di mutuo.

Anzi vorrei che la Cassa depositi e prestiti fornisse a mutuo anche i 90 milioni di cui si parla in questo disegno di legge, cosa che potrebbe fare benissimo, poichè la Cassa depositi e prestiti ha un complesso di disponibilità che si avvicina a 1200 milioni, e di questi può impiegare 600 in mutui; ed oggi che parliamo ne ha impegnati meno di 400, cosicchè resta una larga disponibilità a questo scopo.

Il disegno di legge, fra le altre facoltà che attribuisce al Governo, dichiara che potrà valersi delle disponibilità del Tesoro. Ora a questo riguardo è bene che c'intendiamo. Il Tesoro ha la gestione dei crediti e debiti fluttuanti, ossia si ha un complesso di attività e di passività. Ma non credete già, o signori, che le attività siano le maggiori; le maggiori sono le passività. La diligentissima relazione del presidente della Giunta generale del bilancio ha messo in evidenza che le passività al 30 giugno superavano le attività di 246,000,000, secondo il conto presentato dal ministro.

In fatto però questa passività è superiore, come ha detto benissimo il presidente della Giunta del bilancio, di 80,000,000, perchè nel conto della Direzione generale del Tesoro, si includono fra le attività 80,000,000 di oro, che sono depositati alla Cassa depositi e vincolati per servizio della massa principale — perchè ci sono poi anche le masse accessorie — dei biglietti di Stato, che ascende a 400,000,000. Ora siccome i 400,000,000 di debito non figurano tra i debiti del Tesoro, naturalmente non vi dovrebbero figurare neppure gli 80,000,000 che stanno di contro a quei 400. Il presidente della Giunta generale del bilancio ha eccitato il Governo affinché, in un successivo conto, voglia rettificare la cosa; io mi associo a quella raccomandazione, e ne deduco che il Tesoro al 30 giugno 1904 aveva 326,000,000 di debito.

Ciò non vuol dire che il Tesoro non possa concorrere nel servizio momentaneo di cassa, potendo disporre dei 125,000,000 di anticipazioni statutarie e di 300,000,000 di buoni del Tesoro ordinario; quindi la gestione del Tesoro può venire in aiuto allo Stato per questa operazione. Non lo nego, anzi credo che questo aiuto lo deve dare, ma lo deve dare in misura moderata, e soprattutto temporanea, perchè il lasciare a lungo un grave disavanzo, un grave supero di passività per il Tesoro, è un danno notevole per la finanza dello Stato e per l'economia nazionale. Quando il Tesoro si trova in difficoltà bisogna che aspiri tutti i capitali disponibili; e con la sua azione fa crescere l'interesse del danaro, poichè più capitali si chiedono, più questi diventano cari, e cresce l'interesse a danno così dello Stato come dell'industria e dell'agricoltura, perchè tutti si rivolgono, naturalmente, alla stessa massa dei capitali disponibili per avere le somme di cui abbiano bisogno. Pertanto l'aiuto dei mezzi del Tesoro non può essere che un provvedimento temporaneo; altrimenti il Tesoro ricadrebbe in quella eccedenza di passività che si aveva alcuni anni or sono, mentre ora invece è in condizioni normali e tollerabili, e sarebbe male che si dovesse tornare nelle condizioni del passato.

Per pagare questi debiti alle Società si devono necessariamente procurare i danari con un altro debito; ora, quest'altro debito è preferibile che lo si faccia sotto forma di debito consolidato, o sotto forma di debito redimibile?

Dico subito che do pochissima importanza alla differenza. Bisogna vedere le condizioni del momento e certe altre convenienze, perchè se ci sono danari disponibili si estinguono le passività e si diminuisce anche il debito consolidato; se invece non ci sono danari disponibili che sopravanzino dai bilanci, non si pagano nemmeno i debiti redimibili, e si trova modo di convertirli in consolidato. Noi abbiamo una serie di leggi le quali appunto riguardano la conversione di debiti redimibili in consolidato, e ne abbiamo poi un esempio classico in quel tale fondo gestito dalla Cassa depositi e prestiti per i cosiddetti debiti redimibili (tabelle A e B) della legge 1904 al quale si propone di ricorrere col nuovo disegno di legge.

Quelli della tabella B ormai sono estinti,

restano quelli della tabella A. Quale è stato il provvedimento?

Fu questo. Una data somma di debiti redimibili portava gli interessi, diciamo la cifra tonda per fare più presto, di 10 milioni. Si è detto: Togliamo le corrispondenti impostazioni del bilancio nel quale entreranno soltanto come partite di giro. Incarichiamo la Cassa depositi e prestiti di pagare interessi ed ammortizzo inscrivendo invece di 10 milioni una somma di 13 a 14 milioni, perchè la Cassa depositi e prestiti pensi lei a vendere mano mano un po' di questo consolidato per avere dal reddito del consolidato stesso e dal prodotto delle vendite parziali quel tanto che ci vuole per pagare interessi e ammortizzo.

Ora, questo fondo, signori, non è che un vero nascondiglio del bilancio e questo l'abbiamo anche oggi. Nel momento che parliamo ci troviamo in questa condizione. L'onere annuale che importa interessi ed ammortizzo dei residui debiti della tabella A è di circa 10 milioni: tre milioni per interesse e 7 milioni per ammortizzo. È iscritta nel bilancio dello Stato una rendita 5 per cento ancora di circa 5 milioni, quindi, vedete che come azione diretta sul bilancio dello Stato ci troviamo a questo, che figura veramente una passività per 5 milioni e invece le somme che si pagano ascendono a 10 milioni.

Nel bilancio poi si nota, nell'entrata, una somma che ha il compenso nell'uscita; nella uscita una somma che ha il compenso nell'entrata di dieci milioni nei quali si aggira tutta l'operazione di questi debiti.

Nel 1894 non si poteva calcolare di vendere la rendita alla pari. Questa rendita sopravanza al bisogno, ma per questo non è un residuo disponibile, poichè c'è una legge la quale prescrive che il di più si deve annullare, finita la operazione. Ora invece di creare noi una parte di consolidato, perchè si tratta poi di 25 milioni del consolidato da procurare, diciamo: andiamo a prendere quella rendita che abbiamo.

Ma vi è di più. La rendita gestita dalla Cassa depositi è quasi tutta di consolidato 5 per cento, mentre vi sono delle ragioni di convenienza, le quali nell'attuale periodo ci devono persuadere che è questo il titolo che si deve cessare dal vendere per non aggravare una posizione successiva che desideriamo di vincere, e mi au-

guro che il ministro Carcano lo possa fare a suo tempo: tutti comprendono che alludo alla conversione. Ora sarebbe sconveniente vendere questo 5 per cento, ed il ministro se ne è persuaso tanto, che ha presentato un altro disegno di legge per essere autorizzato a convertire il 5 per cento in 3.50 per cento. Io non ho ancora veduto questo disegno di legge, perchè non ancora è stato distribuito ai senatori; ma venne distribuito ieri alla Camera e quindi non potrà tardare che pochi giorni. Ma qualunque esso sia io faccio una raccomandazione all'onorevole ministro: se già non lo ha messo negli articoli di questa legge, vi scriva un articolo che dica: « Il servizio dei debiti redimibili affidati alla Cassa depositi e prestiti per le tabelle A, B è soppresso e si iscrive nel bilancio dello Stato ». Ne verrà per conseguenza che alla fine d'ogni esercizio vi sarà un avanzo di cinque milioni di meno, ma questi cinque milioni non faranno alcun danno e nello stesso tempo avremo tolto questo nascondiglio dal bilancio e ne avremo meglio assicurata la sua sincerità.

E dopo converta pure i cento milioni del consolidato 5 per cento di questa gestione, in consolidato 3.50 e se ne valga nella misura che crede per procurare i mezzi con cui saldare i debiti verso le società ferroviarie.

Per il resto il ministro nel disegno di legge propone la creazione di un titolo nuovo ammortizzabile in 40 anni, titolo che rimane nominativo al 3.65 per cento di interesse netto, e che può trasferirsi con tutta facilità coi metodi soliti della semplice annotazione a tergo. Però questo titolo l'hanno voluto dividere in due serie, cioè una parte che è destinata alla Cassa depositi per 90 milioni, e il resto invece in 360 milioni circa, viene emesso a condizioni diverse, e le condizioni diverse stanno in questo che quello per la Cassa depositi non ha la sicurezza che debba continuare l'operazione altro che per sei mesi, perchè il Governo si è riservato lui la libertà di estinguerlo a qualunque scadenza semestrale.

Per ciò che concerne invece questo stesso titolo dato ad altri, vi è la certezza che per cinque anni continua sicuramente, poi dopo resta libero pienamente tanto allo Stato come a qualunque privato che si trova ad avere in mano il titolo di domandare il rimborso del titolo stesso col preavviso di sei mesi soltanto.

Ora, come vedete, sono due titoli diversi, la negoziabilità è certo assolutamente differente, perchè altro è avere un titolo che può essere ritirato dopo sei mesi altro è averne uno che ha la durata assicurata di cinque anni, e poi per il tempo successivo il proprietario ha il diritto di farsi dare il rimborso col semplice preavviso di sei mesi, e può durare fino a 40 anni.

Il titolo diverso dato alla Cassa depositi vuole il disegno di legge che si computi in quella metà di titoli di Stato che essa deve avere di facile negoziazione per provvedere ad ogni evenienza; ma le diverse condizioni a cui viene sottoposto lo rendono così poco negoziabile che non potrà essere calcolato che come un mutuo.

Creato il titolo, quanto a collocarlo è negli attributi del Governo; invece abbiamo diversi articoli di legge i quali dicono a chi si possa dare questo titolo. All'Adriatica per 100,000,000, e non nella legge, ma nella relazione si dichiara che sarà dato pure per 74,000,000 alla Mediterranea e alla Sicula. Poi la legge permette di dare questi titoli ai Monti di pietà, alle Casse di risparmio, a Società di assicurazioni e agli Istituti di credito. Chi è escluso? Io non vedo esclusi altro che i privati che non li possono avere. È un'esclusione seria, quando è un titolo che, con una girata, si trasmette a chi si vuole? Qualunque Istituto di credito, qualunque Banca popolare prende questi titoli e li dà ai privati che li vogliono. E perchè fare questo elenco così? Sta bene che il Governo abbia indicato nella relazione il piano del collocamento di questi titoli, ma bastava che lo si esponesse nella relazione, altrimenti noi andiamo facendo leggi le quali sono troppo farraginose e che danno luogo a dei contrasti d'interpretazione.

Lo stesso potrei dire per qualche altro articolo. In un altro articolo si dice: Gli Istituti di emissione potranno prendere accordi con la Cassa depositi per cederle certi titoli, e il Governo interverrà a dare dei consigli. Ma siccome non c'è obbligo per nessuno, nè per gli Istituti di emissione, nè per la Cassa depositi, non so perchè si scriva un articolo in questa forma.

Nel nuovo titolo che viene creato con questa legge si riscontra un vizio grave. Il vizio grave, o signori, è quello che dà facoltà ai portatori di questi titoli, trascorsi i cinque anni, col

preavviso di un semestre, di farsi rimborsare la somma a loro richiesta. Notate che si tratterà di qualche cosa come più di 350 milioni, e vi pare conveniente che lo Stato si metta sotto questa spada di Damocle che se dovesse cadere, cadrà nel momento appunto in cui vi sarà grande ricerca di danaro?

E poi è anche una sconvenienza economica e finanziaria, perchè in fondo, passati i cinque anni, che cosa diventano questi titoli? Diventano buoni del Tesoro pagabili alla scadenza di sei mesi. Ma i buoni pagabili alla scadenza di sei mesi danno un interesse che tutto al più arriverà al 2 1/2 per cento. Ora non c'è nemmeno l'interesse finanziario a dare il 3.65 per cento. Da ciò ne ricavo la conclusione che il Governo dovrà certo provvedere prima della scadenza dei cinque anni, a correggere questo vizio e ad eliminare il pericolo a cui altrimenti si andrebbe incontro.

A me questo disegno di legge ha fatto l'impressione che sia sorto sotto un certo sentimento di paura che non ha fondamento, perchè invece ho grandissima fede nel credito che gode la finanza italiana; per timore di un pericolo immaginario si è creata una difficoltà gravissima, che certo supereremo, poichè abbiamo cinque anni di tempo per pensarci, e per questa considerazione soltanto voto il provvedimento.

Farò ancora un'ultima osservazione relativa all'art. 8 per non riprendere più la parola. In questo articolo è detto che « il tesoro dello Stato ha facoltà di rimborsare anticipatamente, ed a qualsiasi scadenza semestrale, il capitale ancora dovuto su parte o sulla totalità dei certificati rilasciati alla Cassa depositi e prestiti, o suoi aventi causa, sia in numerario, sia mediante titoli ordinari redimibili ». La facoltà di restituire anticipatamente scorsi i cinque anni è riservata allo Stato anche in confronto degli altri; ma ha solo la facoltà di pagare in denaro e non di fare titoli redimibili. D'altronde io mi domando: che cosa sono questi titoli redimibili ordinari?

È stabilito che l'interesse non potrà superare il 3.65 per cento, ma in quanti anni si fa l'ammortizzo? Noi abbiamo titoli che vanno da 40 fino a 99 anni nel nostro repertorio dei debiti dello Stato. Volete fare questo titolo e lo fate soltanto per pagare la Cassa depositi e prestiti,

per la quale occorrerà una somma limitata? Infatti questa legge non vi dà altra facoltà che questa.

Ma è una facoltà che si dà al Governo di stabilire il piano organico del futuro titolo?

Io penso che il ministro dirà che non crede sia in facoltà del ministro di fare per decreto Reale la creazione di questo nuovo titolo. Si dovrà fare una legge: e allora ciò sarà una prova di più che in questa legge abbiamo disposizione affatto ultronee.

Con la piena fiducia che le disposizioni che si adottano oggi abbiano un carattere eminentemente provvisorio, io darò il mio voto al presente disegno di legge. (*Bene*).

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Signori senatori, io devo premettere vive azioni di grazie all' Ufficio centrale e al chiarissimo suo relatore, per l' appoggio che ha dato a questo progetto di legge, e per la relazione che riassume così chiaramente il contenuto del progetto medesimo, e dispensa me dall' aggiungere altre parole per spiegare le ragioni da cui muove e gli scopi a cui mira.

Ho poi il dovere di rispondere brevemente alle osservazioni fatte dal senatore Vacchelli, al quale pure debbo vive grazie, perchè ha cominciato e ha concluso il suo importante discorso col dichiarare chiaramente che darà il suo voto favorevole al disegno di legge in discussione.

Il senatore Vacchelli però ha saputo fare, come egli sa fare sempre, una sottile e acuta analisi di tutte le disposizioni contenute in questo disegno, rilevando in particolar modo quelle che si prestano di più alla critica. Io mi limiterò a poche osservazioni.

L'onor. Vacchelli ha riconosciuto l'importanza e l'urgenza dei provvedimenti di tesoro che stiamo esaminando; e credo che, implicitamente, se non espressamente, abbia anche riconosciuto che, chi ha l'onore di parlare ora davanti a questo alto Consesso non merita censura per il fatto che, avendo egli trovato innanzi al Parlamento, per il bisogno divenuto urgentissimo, un disegno di legge da molto tempo studiato, e già inoltrato per la discussione, non ha creduto opportuno di cambiar totalmente via; se

così avesse fatto, avrebbe fatto male, specialmente data la somma urgenza di provvedere.

E poi, io spero che il senatore Vacchelli vorrà ammettere che il primo disegno di legge qual'era stato presentato al Parlamento, nello scorso febbraio, è stato notevolmente migliorato dal Ministero attuale. Egli fa segni di assenso in questa mia opinione, ed io lo ringrazio.

Veniamo ora alle raccomandazioni e alle critiche.

Mi affretto a dire che tutte le raccomandazioni del senatore Vacchelli le posso accettare, perchè, se ho inteso bene, nessuna di esse sta in contrasto con le disposizioni del progetto di legge raccomandato ai vostri suffragi. L'egregio mio amico ha cominciato il suo discorso con un'osservazione assai notevole. Con questa legge, egli diceva, si conferiscono varie e larghe facoltà al ministro del tesoro, è quindi opportuno metterlo in guardia affinchè non abbia ad abusare di tali facoltà e a commettere errori. E a me è molto grato il poter dichiarare che di abusi od errori non c'è oggi pericolo alcuno, che tutte le raccomandazioni fatte or ora dall'onor. Vacchelli sono già state tenute presenti, e nessuno dei danni da lui accennati sono ora temibili.

Intanto, rilevo la osservazione che la facoltà data al ministro, di emettere certificati di debito ferroviario, riguarda soltanto il pagamento delle somme dovute dallo Stato alle Società ferroviarie; così è, siamo perfettamente d'accordo. Anzi, ringrazio il senatore Vacchelli che, con la sua consueta diligenza e precisione, ha pure avvertito come dal Ministero attuale si sia corretto anche il titolo della legge, affinchè fosse più chiaro che si tratta appunto di provvedere ai mezzi per pagare le somme che lo Stato deve, per qualsiasi titolo, alle Società ferroviarie.

Si è voluto osservare che non sarà lecito usare dei mezzi di cui si parla in questa legge, ossia, dell'emissione di certificati, per pagare i 95 milioni da spendersi, ai sensi della legge 22 aprile ultimo scorso (articoli 9 e 10), allo scopo di mettere in assetto le ferrovie di Stato. E sta bene; infatti, quei 95 milioni non sono compresi nella dizione usata nell'articolo primo di questa legge, come non sono compresi nella somma di 500 milioni all'incirca.

Ma il senatore Vacchelli fa un'altra raccomandazione importante. Egli osserva che da questa legge il ministro avrà facoltà di prendere somme, in cifre non definite e quindi anche per importi considerevoli, dalle disponibilità del Tesoro, e giustamente raccomanda che di tale facoltà si faccia uso discreto. Orbene, a questo proposito, ho qui sott'occhio poche cifre, che indicano in riassunto i mezzi già a disposizione del ministro, senza toccare un centesimo del Tesoro; essi già salgono oggi a 462 milioni; tanto è l'ammontare dei certificati ferroviari già collocati. Non è quindi esagerata affermazione il dire che il Governo oggi potrebbe far fronte, o procurarsi i mezzi al pagamento delle liquidazioni ferroviarie, senza prendere un centesimo dalle disponibilità di tesoreria, tra le quali vi sono anche i buoni del Tesoro.

La situazione attuale di Cassa è nota ed è buonissima, e d'altronde, si potrebbe anche far conto sulla facoltà di emettere buoni del tesoro fino a 300 milioni (oggi ne sono in circolazione poco più della metà); ma tornò a dire che non ve ne sarà bisogno affatto, e se mai, si limiterà ad una cifra di nessuna rilevanza. Nè voglio tralasciare di soggiungere che non ho alcun bisogno di valermi delle cosiddette anticipazioni statutarie dagli Istituti di emissione; non ne ho bisogno, e non è mia intenzione di chiederne. Passiamo alla Cassa depositi e prestiti; anche a riguardo di essa, il senatore Vacchelli ha fatto osservazioni e raccomandazioni importanti. La Cassa depositi e prestiti sarebbe chiamata a reinvestire somme, che ha oggi disponibili, nel nuovo titolo o certificato di debito ferroviario, fino alla concorrenza di 90 milioni.

Ma il senatore Vacchelli certamente riconosce, credo che l'abbia accennato in altre occasioni, che da siffatta disposizione la Cassa depositi e prestiti non è menomamente danneggiata, anzi è considerevolmente avvantaggiata, in confronto dell'attuale condizione di fatto.

Secondo lo stato attuale, ossia, prima di questa legge, la Cassa depositi e prestiti aveva una somma ingente, circa 145 milioni, in un conto corrente col tesoro, che fruttava soltanto l'interesse del 2.30 per cento. Ciò costituiva un danno per la Cassa, al quale ho creduto mio dovere di riparare il più presto possibile.

Con questa legge, mentre non desidero di andare ad attingere guari dalle fonti di tesore-

ria, potrò presto, se non subito, prendere fino a 90 milioni dalla Cassa depositi e prestiti, la quale ne avrà, per il maggior frutto, evidente beneficio.

Aggiungerò che io non ho tardato a far conoscere all'Amministrazione della Cassa non essere affatto ne' miei intendimenti di impedirle di impiegare le somme disponibili, nel modo più cauto e migliore, per trarne congruo frutto, sia a vantaggio della Cassa, sia a favore degli Istituti importanti che sono da essa amministrati. Dunque, anche in questo campo, mi lusingo di essere pienamente d'accordo col senatore Vacchelli.

Passiamo ad un altro punto che è stato da lui ampiamente trattato, e che riguarda le condizioni di emissione del nuovo titolo, del certificato di debito ferroviario. In proposito, debbo avvertire che, mentre in tutto il resto mi pare di non avere sostanziali dissensi con l'onorevole Vacchelli, qui forse una lieve divergenza di vedute c'è. L'egregio senatore desidererebbe, mi è parso, che il nuovo titolo fosse un titolo negoziabile, che corresse sul mercato, facilmente trasmissibile, che andasse nelle borse insieme con tutti gli altri valori. Ora, secondo il disegno di legge, il concetto ispiratore della creazione di codesto certificato di debito ferroviario è diverso. Si è voluto invece creare un titolo che corra il meno possibile sul mercato, che rappresenti un debito dello Stato ammortizzabile in 40 anni in somme grosse poco accessibili ai privati, e che quindi vada a preferenza tra quei valori che servono per le cauzioni, per i depositi, ecc.; valori che non sono facilmente negoziabili. E, infatti, la massima parte di quei certificati ecco come viene collocata. La Cassa depositi e prestiti ne prenderà, come dissi, per circa 90 milioni, e certamente non li rimette in circolazione; nè la Cassa di risparmio delle provincie lombarde metterà in circolazione i suoi 85 milioni. Così pure gli Istituti d'emissione impiegheranno i certificati, ch'essi prendono, per cauzioni o fondi di riserva o gestioni speciali; e le Società di assicurazioni se ne acquistano, è appunto per sostituirli nei loro depositi di garanzia, ad altri titoli di rendita consolidata.

Dunque, sia per le disposizioni del progetto di legge, sia per il modo d'interpretare e di applicare le disposizioni medesime, sotto ogni

aspetto, rimane chiaro che la caratteristica dei nuovi titoli non è quella della negoziabilità, ma è piuttosto quella di evitare al mercato, dirò anzi agli altri titoli esistenti e al credito dello Stato, una concorrenza che non sarebbe utile. Tolta questa divergenza, io non ho difficoltà ad accettare nel resto le raccomandazioni e le osservazioni del senatore Vacchelli.

Rimane un ultimo punto di critica, che riguarderebbe le condizioni del riscatto, ed io mi limito a brevissime osservazioni. È stato rilevato giustamente che la condizione della facoltà di riscatto, dopo il sesto anno, dà un carattere speciale a questi titoli e toglie la sicurezza della durata dell'impiego. Nè io voglio contestare il valore dell'obiezione; ma è bene osservare che si naviga tra due scogli: da una parte, può parere utile l'impiego duraturo, sia rispetto al creditore, sia rispetto allo Stato debitore; d'altra parte, può parere utilissima la facoltà del riscatto, per successive mitigazioni nella ragione dell'interesse, benchè siasi stabilito in misura, che oggi si può considerare anche mite, essendosi da 3.75 ridotto al 3.65 per cento. Se a me fosse stato possibile il ridurlo addirittura al 3 e mezzo per cento, forse non avrei avuto difficoltà a cancellare l'articolo del riscatto e accettare il vincolo di un impiego duraturo; ma dato il 3.65 per cento, è parso al Governo che non fosse conveniente di rendere immutabile siffatto onere. E invero, sono certamente maggiori le probabilità di una diminuzione in avvenire nella ragione dell'interesse, al disotto del 3.65, di quello che siano le probabilità che le vicende del mercato abbiano a portare un rincaro: è evidente quindi la convenienza di conservare la condizione della riscattabilità del titolo.

Io credo di avere, forse troppo rapidamente, ma sufficientemente, risposto alle osservazioni del senatore Vacchelli. Non ho che un'altra dichiarazione da fare, che tornerà non sgradita all'egregio amico. Io non intendo affatto di emettere altri titoli nuovi da dare alla Cassa depositi e prestiti o ad altri. Alla Cassa depositi e prestiti il ministro del tesoro deve guardare con le più benevoli cure, e disturbarla il meno possibile, anzi aiutarla in tutto quello che può, perchè faccia impieghi utili, sicuri e buoni, dei capitali che essa amministra. Fatta questa dichiarazione, ripeto ringraziamenti vivissimi

al relatore dell'Ufficio centrale e al senatore Vacchelli, poichè l'uno e l'altro hanno efficacemente cooperato, così confido, per ottenere da quest'alto Consesso l'approvazione del disegno di legge che attende i suoi suffragi. (*Approvazioni*).

VACCHELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCHELLI. Dirò una parola sola per ringraziare il ministro della sua cortese risposta. Confesso francamente che non mi persuade l'idea di questo nuovo titolo che va a sostituire i titoli ordinari, che le Società di assicurazione debbono vincolare, o che gli Istituti di emissione od altri debbono pur vincolare a titolo di cauzione, mi pare che sia un'illusione il credere che per questo sia avvantaggiato il mercato dei titoli, perchè evidentemente se restano questi titoli vincolati, vanno poi sul mercato quegli altri titoli, che erano vincolati prima...

CARCANO, *ministro del tesoro*. La maggior parte alla Cassa depositi.

VACCHELLI. Se avrò i mezzi di comprarli!... Questo sia pure. Ma allora potevate dire addirittura di cedere invece il nuovo titolo alla Cassa depositi. Prendiamo per esempio una Società di assicurazione. Una Società di assicurazione se prende questi titoli, non prende più gli altri titoli, che altrimenti avrebbe dovuto vincolare e immobilizzare, di modo che l'effetto utile sul mercato non si raggiunge. Creda pure onor. ministro che questi piccoli provvedimenti non possono avere una influenza notevole sulle operazioni di borsa.

Avverta poi che non ho censurato l'aver fatto un titolo nominativo di grosso taglio, ho soltanto censurato che si sia voluto fare l'elenco di chi può ricevere questi titoli. Ho fatto questa censura perchè mi pareva cosa illusoria nella formazione della legge.

Del resto, quanto al proposito della creazione di un titolo, che per sua natura abbia una circolazione possibile, ma abbastanza moderata, è concetto nel quale sono d'accordo col ministro.

DE CUPIS, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS, *relatore*. Onorevoli colleghi. L'onore di riferire su questo disegno di legge, in verità, non avrebbe dovuto spettare a me, che sono ancora nuovo fra voi; e tanto ciò è vero che il primo debito che sento è quello di ren-

dere grazie ad un amico carissimo che molto caritatevolmente mi ha fatto un avvertimento di una inesatta locuzione che si trova nella relazione. Più ancora non avrei dovuto prendere la relazione di questo disegno di legge per la mia poca competenza nella materia; ma la cortesia de' miei colleghi mi aveva condannato prima ancora che mi fosse permessa ogni possibile difesa; e poichè alla cortesia non si contrasta, ho dovuto cedere. D'altra parte poi, forse appunto perchè io non conosceva abbastanza le difficoltà della materia, mi parve che questo disegno di legge per quanto riguardasse un affare di non lieve importanza, poichè si tratta di pagare un debito di circa 500 milioni, fosse così bene architettato da rendere abbastanza ragione di sè stesso.

Ho ascoltato con molta attenzione, come meritava la competenza dell'oratore e la gravità della materia, tutte quante le osservazioni che sono state fatte dall'illustre senatore Vacchelli, ma ad esse io punto per punto non risponderò, avendomi di ciò che sarebbe stato debito non solo di mio ufficio, ma di riguardo al chiarissimo oratore, dispensato, con la sua risposta, l'onorevole ministro del tesoro; nè io potrei dir cosa che a quanto da lui fu detto aggiungesse chiarezza, e non riuscisse a perdita di tempo per il Senato.

Dirò qualche cosa sul concetto generale di questo disegno di legge, poichè in verità a me pare che precisamente da questo punto di vista avrebbe dovuto essere considerato questo disegno di legge per portare su di esso un equo giudizio. L'onor. Vacchelli infatti da quell'esperto conoscitore ch'egli è delle cose del tesoro e del bilancio, gravi osservazioni ha fatto intorno ai mezzi onde poter attinger danaro a pagar debiti, ma le sue parole mi facevano risovvenire di quel di Orazio: *et fortasse* (e il *fortasse* qui dovrebbe togliersi dappoichè la competenza dell'oratore toglie luogo ad ogni dubbio sulla serietà delle sue osservazioni, ma, lasciamolo per rispetto al testo): *et fortasse cupressum scis simulare - quid hoc si fractis enatat espers navibus aere dato qui pingitur?* Ed infatti l'onorevole ministro ha potuto dichiarare di prender volentieri in considerazione tutte le sue osservazioni, di farne tesoro; ma, bene inteso, senza per altro toccare nè punto, nè poco il presente disegno di legge. Tanto

gli è come dire: sceltissime cose, cose utilissime; ma non qui a proposito: *sed non est hic locus.*

Io dunque non andrò in altre considerazioni, ma mi limiterò a ciò che tiene unicamente alla economia del disegno di legge.

Vediamo dunque: si tratta di pagare un debito di 500 milioni a un dipresso; e pagare significa cavare quattrini; non credo possa significare altro. Era quistione, adunque, di vedere in che modo questa ingente somma avrebbe potuto essere trovata senza che il pubblico mercato se ne risentisse, e che le casse del tesoro fossero soverchiamente aggravate. Ora a me pare che il modo con cui nel presente disegno di legge a questa necessità si provvede, possa ottenere non solo il consentimento, ma anche la lode del Senato.

Come negare, infatti, che non sia di grandissimo vantaggio che di questa ingente somma oltre la metà, ossia 259 milioni, si paghino senza che si verifichi alcun movimento di danaro? E pel resto, 100 milioni dagli Istituti di emissione, e 90 dalla Cassa depositi e prestiti; e poca cosa rimane a richiedersi, nè forse, secondo le dichiarazioni dell'onor. ministro, sarà il caso, al credito privato e alle ordinarie risorse del tesoro. E non è perciò solo lodevole questo disegno di legge, col quale si liquida la gestione ventenne dell'esercizio ferroviario delle Società, e si scarica la Nazione del grave peso che per essa le incombe?

È facile esercitar la critica sull'uno o sull'altro punto del disegno di legge; ma è quistione di vedere se, data l'economia del medesimo, gl'inconvenienti che la critica spicciolata può rilevare, si sarebbero potuto evitare. Raccolgo fra le osservazioni dell'onorevole Vacchelli quella che a quest'ordine di idee può meglio riferirsi, quella dell'imbarazzo in cui per avventura potrebbe trovarsi il tesoro dello Stato se da tutti i portatori dei certificati ferroviari si usasse ad un tempo della facoltà loro concessa di chiederne il pagamento.

L'osservazione non è nuova, poichè di ciò fu pure discusso nell'altro ramo del Parlamento. Ma, di grazia, è mai possibile pretendere che, non potendo allo Stato non essere riservata tale facoltà, uguale facoltà non fosse data a coloro che siano portatori di questi certificati ferroviari? In un affare di questo genere la reciprocità

è una condizione assolutamente necessaria, che si impone per necessità di contratto e per ragioni di equità. È un pericolo, è vero; ma è un pericolo inerente a cotesta specie di operazioni; è uno di quei mali che bisogna avere il coraggio di accettare. Non vedo poi perchè anche in ordine a ciò non si abbia a considerare la cosa da quello stesso punto di vista, da cui parte tutto quanto il progetto.

Questo progetto di legge parte dal punto di vista della possibilità di una conversione, la quale dia il modo allo Stato di liberarsi più facilmente da questo debito; e quindi nel concetto di chi formulò questo disegno di legge la facoltà del rimborso rappresenta un beneficio per lo Stato non un danno; e noi dobbiamo certamente lusingarci, dobbiamo augurare a noi stessi, e l'augurio che noi facciamo in questo momento abbiamo ben ragione di sperare che trovi il suo avveramento, che cioè sia lo Stato che profitti di questa facoltà, non i portatori dei titoli ferroviari.

Io non avrei a dire altro intorno a questa operazione che si presenta all'effetto del pagamento del debito ferroviario.

Credo piuttosto di dovere richiamare l'attenzione del Senato e dell'onorevole ministro sopra l'ultimo articolo del progetto il quale dispone su cosa che di per sè stessa sarebbe estranea al disegno di legge; ma che per altro è molto interessante per quanto riguarda l'operazione delle liquidazioni ferroviarie.

Questo articolo è composto di disposizioni che hanno bisogno di qualche dichiarazione, potendo ad alcuno non a torto sembrare che fra loro non armonizzino gran fatto; ma pare all'Ufficio centrale che possano esse essere condotte a concordia fra loro mediante una interpretazione ragionevole, e che dal Ministero dovrebbe essere accettata.

Questo articolo 10 dice: « Il Governo è autorizzato a prendere accordi con le società esercenti le tre reti ferroviarie, Adriatica, Mediterranea e Sicula per semplificare la riconsegna delle linee e relative operazioni di accertamento e valutazione.

Seguono altre disposizioni, le quali senza dire di certi particolari, dei quali non è il caso di tenere parola, non servirebbero ad altro che a semplificare l'opera delle Commissioni stabilite

dalla legge del 27 aprile 1885 per l'accertamento delle possibili deficienze.

Ora, considerando l'articolo nell'intero suo contesto, viene immediatamente questo pensiero: Se le disposizioni della legge 27 aprile 1885, vengano per altra legge, e sarebbe la legge presente, così e così modificate; e se è con queste modificazioni appunto che si intende semplificare le operazioni di riconsegna, in che cosa possono mai consistere quei generici accordi di cui si parla nel primo comma dell'articolo stesso? La questione fu sollevata nell'altro ramo del Parlamento ed ebbe l'onore di lunga discussione; ma senza pratici risultati.

A me pare che anche in rapporto a ciò che può esser stato convenuto nelle liquidazioni che sono state fatte dalle Società, liquidazioni che io dovrei augurarmi, perchè purtroppo ho fatto parte anch'io di quella Commissione, che potessero ottenere l'approvazione del Governo e del Parlamento, sia necessaria una chiara ed esplicita dichiarazione del Governo.

È parso all'Ufficio centrale, siccome è pur già espresso nella relazione, che tale articolo debba interpretarsi in modo che il primo comma non abbia una necessaria dipendenza con le disposizioni che seguono; sì che nell'articolo due ipotesi siano distintamente contemplate: l'ipotesi di accordi che avessero potuto o che possano prendersi con le Società, e l'ipotesi di ciò che si potrebbe fare in correzione della legge 27 aprile 1885 all'effetto di poter venire ad una consegna delle linee, del materiale e degli approvvigionamenti quando i desiderati accordi non avessero potuto aver luogo.

Ora su questo punto, in verità, converrebbe che gli onorevoli ministri presenti dessero al Senato qualche spiegazione, perchè dal momento che questo articolo è stato compreso in questo disegno di legge, deve ritenersi che ciò sia stato *non sine causa*; ed è perciò necessario che risultasse chiara l'intenzione del Governo.

Onorevoli colleghi: Sacrificando al fato abbiamo dato il nostro voto alla legge sull'esercizio di Stato delle ferrovie, e ci fu conforto la serena fiducia con cui dall'onor. ministro dei lavori pubblici veniva assunta l'ardua prova. Ora è dovere spianare al Governo la via, togliendo da essa l'ingombro della liquidazione del passato ventennio. A questo tende il pre-

sente progetto di legge, che l'Ufficio centrale presenta al vostro suffragio.

FERRARIS C., *ministro dei lavori pubblici*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS C., *ministro dei lavori pubblici*.
Risponderò io all'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, perchè quell'articolo è di responsabilità particolare del ministro dei lavori pubblici. Per spiegare il contenuto dell'articolo io devo pregare il Senato di ascoltare una narrazione che non sarà lunga, perchè non ho mai l'abitudine di parlare lungamente, del modo come procedettero le operazioni di consegna nel 1885. Le operazioni di consegna nel 1885 furono distribuite in quattro gruppi: consegna e accertamento delle linee e loro dipendenze; consegna del materiale rotabile; consegna del materiale di esercizio e consegna degli approvvigionamenti. Siccome le Commissioni per queste consegne dovevano essere composte, a termine del capitolato, di due delegati delle Società, di due delegati del Governo e di un quinto membro nominato dalla Corte d'appello di Roma, essendo tre le Società, per ciascun gruppo di operazioni vi dovettero essere tre Commissioni composte ciascuna di cinque membri, e quindi per ciascun gruppo di operazioni si misero in moto quindici persone, in totale sessanta persone; in realtà furono soltanto cinquantacinque, ma per un fatto eccezionale, perchè la rete Sicula riunì insieme il gruppo della riconsegna del materiale rotabile con quello della riconsegna del materiale di esercizio. Quali le conseguenze di questo fatto? La spesa totale ammontò ad un 1,884,000 lire, delle quali 441 mila furono spese per il personale scelto dalla Corte d'appello, 300 mila per il personale governativo, ed il resto - 1,143,000 - furono di spese per il personale sociale e per spese che dirò comuni, come viaggi, affitti, ecc. ecc.

Quando io ebbi l'onore di essere chiamato col collega Carcano al potere, ho trovato che l'art. 4 del progetto di legge n. 130 presentato dai nostri onorevoli predecessori stabiliva: «le operazioni di riconsegna del materiale rotabile e del materiale di esercizio potranno, d'accordo con le Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, essere anticipate, ferme restando tutte le altre disposizioni stabilite a tale riguardo colle convenzioni approvate dalla

legge 27 aprile 1885». Ed allora ho creduto di mettere sull'avviso il mio collega Carcano che se seguivamo lo stesso cammino del 1885 probabilmente le conseguenze finanziarie sarebbero state all'incirca le stesse; e gli feci notare che se le spese per i delegati sociali furono pagate dalla Società e quelle per i delegati governativi dal Governo, tutto il resto, la somma maggiore, fu anticipata e pagata dalle Società anche per la quota spettante allo Stato. In conseguenza si fece nel 1894, il 17 maggio, una convenzione colla quale si riconosceva che avendo la Mediterranea per parte sua anticipate queste somme dovute dallo Stato, quando si sarebbe fatta l'operazione della riconsegna allo Stato, lo Stato avrebbe sopportato questa spesa; e quest'accordo 17 maggio 1894 colla Mediterranea ha la sua rispondenza in un accordo del 23 luglio 1894 coll'Adriatica: alla sua volta la rete Sicula fece adesione a questo patto con lettera del 9 novembre 1894. Dunque avvertii il collega Carcano che se la spesa fosse stata limitata ad un 500 mila lire potevo metterla a carico del bilancio dell'esercizio di Stato, ma se superava tale cifra, arrivando al milione e forse varcandolo, sarei stato obbligato a battere alle porte del suo Ministero per aver danaro, cosa che molte volte non è piacevole nè per lui nè per me.

Ed allora abbiamo pensato di semplificare le operazioni di riconsegna e per semplificarle abbiamo cominciato a ridurre a tre i gruppi delle operazioni: primo gruppo, consegna delle linee e loro dipendenza; secondo gruppo, consegna e valutazione del materiale rotabile; terzo gruppo, consegna e valutazione del materiale di esercizio e degli approvvigionamenti. Riducemmo da cinque a tre i membri delle Commissioni: un delegato del Governo, un delegato della Società, ed un terzo membro nominato dalla Corte d'appello di Roma; quindi, essendo tre le Società e quindi tre le Commissioni per ciascuno dei tre gruppi, in totale avremmo avuti 27 membri, invece che 55. Poi furono introdotte altre limitazioni di ordine finanziario, come avete letto nell'art. 9.

Ecco la genesi dell'articolo. Siccome poi le Società avrebbero potuto dirmi che io facevo queste proposte di riduzione del numero dei membri delle Commissioni, ma che esse potevano domandare l'applicazione della legge del 1885 puramente e semplicemente, siccome io non

avrei potuto obbligarle a non seguire quella procedura, ho pensato di farci autorizzare dal potere legislativo a prendere accordi per ridurre le Commissioni da cinque a tre membri, come è stabilito dal capoverso dell'art. 10, che avete sott'occhi; quindi le parole « prendere accordi » dell'art. 10, parte prima, e le parole « potranno essere composte » del primo capoverso parvero a me che dovessero appunto indicare che noi offrivamo alle Società questa alternativa, cioè di prendere accordi per ridurre il numero dei membri delle Commissioni e semplificare la procedura, piuttosto che restare ai patti del 1885. Esaminando però l'articolo, l'Ufficio centrale con molto acume ha presentata un'ulteriore interpretazione, un'interpretazione la quale scinderebbe, in certo modo, il disposto della parte prima dal resto, e quindi noi avremmo una seconda alternativa, vale a dire quella di prendere accordi che potrebbero semplificare ancora maggiormente queste operazioni, anche all'infuori delle modalità contenute nel capoverso 1° e seguenti dell'articolo stesso.

Voci. Precisamente!!

FERRARIS C., *ministro dei lavori pubblici*. Se quest'interpretazione ha il plauso del Senato, io l'accetto di gran cuore, perchè verremmo ancora di più a semplificare quelle operazioni e quindi a soddisfare proprio quello che fu il nostro primo desiderio, ma che incontrò, debbo dirlo, qualche ostacolo nell'altro ramo del Parlamento. Quindi io ringrazio l'Ufficio centrale del Senato di quest'interpretazione, ed il Senato, il quale col suo suffragio renderà più sollecite, più spedite queste operazioni di riconsegna e farà risparmiare qualche centinaio di migliaia di lire all'Erario dello Stato. Non so se occorranò ulteriori spiegazioni; intanto ringrazio il Senato della benevole attenzione. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione gene. ale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Per il pagamento delle somme dovute dallo Stato alle Società esercenti le tre reti ferroviarie Adriatica, Mediterranea e Sicula, quali

risulteranno dalle liquidazioni delle rispettive gestioni al 30 giugno 1905, il Governo del Re è autorizzato a provvedere come segue:

a) convertendo parte del debito dello Stato verso le Società anzidette in annualità, nei sensi e modi di che all'art. 7 della presente legge;

b) assumendo lo Stato a suo carico diretto, sino a concorrenza di 85 milioni di lire, le somme dovute dalle due Società per l'esercizio delle reti ferroviarie Adriatica e Mediterranea alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde;

c) mediante un'operazione di 100 milioni da farsi con la Banca d'Italia, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia rispettivamente per 75,20 e 5 milioni;

d) mediante un'operazione da farsi, per non più di 90 milioni, con la Cassa dei depositi e prestiti;

e) adoperando, sino a raggiungere la somma di 25 milioni, l'avanzo accertato sulle rendite di Stato consolidate assegnate alla Cassa dei depositi e prestiti per il servizio dei debiti redimibili descritti nelle tabelle A e B annesse all'allegato M della legge 22 luglio 1894, n. 339;

f) per la rimanente somma, mediante le disponibilità di cassa del Tesoro e mezzi ordinari di tesoreria, e mediante cessione dei titoli indicati nell'art. 2 della presente legge a Casse di risparmio, a Monti di pietà, a Società di assicurazioni e a Istituti di credito.

(Approvato).

Art. 2.

Per il debito che lo Stato contrae con gli enti di cui nel precedente articolo, saranno rilasciati certificati nominativi speciali, ciascuno pel valore di mezzo milione di lire, i quali frutteranno l'interesse annuo di L. 3,65 per cento al netto di qualsiasi imposta presente e futura, con pagamento semestrale posticipato alle scadenze 1° gennaio e 1° luglio di ciascun anno.

Tali certificati saranno ammortizzabili nel periodo di anni quaranta a partire dal 1° luglio 1906.

A ciascun certificato sarà annessa la corrispondente tabella di ammortamento.

Il ministro del tesoro potrà eccezionalmente consentire la divisione dei certificati nominativi di lire 500,000 in certificati da L. 250,000 l'uno, per reinvestimenti duraturi.

Le Società di assicurazione sulla vita potranno valersi dei certificati medesimi anche agli effetti dell'art. 145 del Codice di commercio.

(Approvato).

Art. 3.

I certificati nominativi di debito dello Stato da rilasciarsi agli Istituti di emissione in conformità dell'articolo precedente, potranno servire a due scopi, e cioè: a nuovi impieghi di danaro in titoli, siano da farsi dagli Istituti per conto proprio o per conto delle gestioni da essi dipendenti, nei limiti e per i fini stabiliti dalle disposizioni del testo unico di legge approvato con Regio decreto 9 ottobre 1900, n. 373; e a surrogare titoli di varia specie già da essi posseduti, preferibilmente se vincolati a cauzione. Tale surrogazione avrà luogo previi concerti, a presidio del mercato dei titoli, fra le amministrazioni degli Istituti di emissione e il ministro del tesoro.

Tenuto conto delle disponibilità della Cassa dei depositi e prestiti e degli acquisti di rendite per conto degli enti morali e dei depositanti del risparmio postale, gli Istituti di emissione potranno essere autorizzati a prendere accordi con la detta Cassa per cederle parte dei titoli, ai quali i certificati loro assegnati dovranno essere surrogati, in luogo di offrirli sul mercato.

(Approvato).

Art. 4.

Per l'operazione di 90 milioni, di che alla lettera d) dell'articolo 1, il ministro del tesoro è autorizzato a valersi, a partire dal 1° luglio 1905, dei fondi di cassa rappresentati dalle somme esistenti in conto corrente fruttifero con la Cassa dei depositi e prestiti, fondi destinati ad essere impiegati in titoli di Stato o garantiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 23 della legge 8 agosto 1895, n. 486. Le relative somministrazioni di fondi saranno operate mediante prelevamenti dal conto corrente fruttifero fra la Cassa dei depositi e prestiti e il Tesoro dello Stato.

(Approvato).

Art. 5.

La Cassa dei depositi e prestiti, quando lo ritenga opportuno, tenuto conto dello stato delle sue disponibilità e delle esigenze degli altri servizi che le sono affidati, potrà sostituire i certificati, rilasciatili in virtù della presente legge, ai titoli costituenti i propri fondi di riserva o compresi nelle sue attività ordinarie, per cedere i titoli stessi ad investimento delle nuove disponibilità delle varie gestioni ad essa annesse, al prezzo corrente di Borsa.

(Approvato).

Art. 6.

La cessione dei certificati considerati nella presente legge, parificati, a tutti gli effetti, a titoli di Debito pubblico dello Stato o garantiti dallo Stato, si eseguisce mediante annotazione a tergo del certificato e al nome del cessionario.

Gli atti corrispondenti saranno ammessi a registrazione col pagamento della tassa fissa di lire 1.20.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Ho domandato la parola per avere una dichiarazione da parte del Ministero. Io non ero presente, non per mia colpa, al momento in cui è stata fatta la discussione generale di questa legge. Ma ho sentito, per riferimento fattomi da colleghi, che il senatore Vacchelli ha già nel suo discorso proposta in generale la questione ch'io intendo ora ripresentare, ma non ne ha avuto una precisa risposta da parte dell'onor. ministro. Io credo che una risposta chiara potrebbe avere la sua utilità.

La domanda che muovo è questa. Nell'art. 6 si stabiliscono le modalità della cessione dei titoli: il che presuppone naturalmente che i titoli siano cedibili. Ma può nascere il dubbio che questa cessione possa avvenire soltanto fra quegli enti, che sono stati contemplati dagli articoli precedenti come quelli a cui lo Stato o la Cassa depositi e prestiti fanno la prima concessione dei titoli.

Io penso invece che, secondo il tenore generale della legge, e secondo la più particolare significazione dell'art. 6, s'intenda che questi titoli possano essere ceduti anche a privati,

possano essere veramente posti in commercio. Naturalmente per l'indole loro e soprattutto per l'ammontare di ciascuna cartella, che è di mezzo milione riducibile solo in casi eccezionali a 250 mila lire, ben poche saranno le persone, le quali potranno acquistare siffatti titoli; ma io credo utile che si dichiari che essi sono commerciabili in una sfera più lata di quella che sarebbe costituita dai soli enti nominati negli articoli precedenti. Ciò varrà a rassicurare il pubblico relativamente ad alcuni degli impieghi di questi titoli. Per esempio, le Società di assicurazioni potranno, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, impiegare le loro riserve nell'acquisto di questi titoli; ma se questi non fossero commerciabili nel più lato senso della parola, evidentemente l'impiego autorizzato in questa maniera potrebbe offrire qualche pericolo, perchè al momento dell'urgenza le società non potrebbero mettere sul mercato i titoli medesimi. Nè mi pare che una dichiarazione del ministro, fatta nel senso che a me sembra giusto e desiderabile, possa nuocere neppure al titolo medesimo. Capisco che non è per parte del Governo molto desiderabile che i titoli siano portati in Borsa, ma una dichiarazione, quale io richiedo, non spingerà certamente i detentori di questi titoli a gettarli sul mercato; mentre invece assicurerà il pubblico che gli enti, i quali impiegano in questo modo i loro capitali, non li sottraggono al commercio, ma possono anzi facilmente trovare il corrispettivo nel momento, che auguro non si presenti mai, di bisogno urgente.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Credo poter dare una risposta che valga a dissipare ogni dubbio e soddisfare il senatore Scialoja. Leggiamo l'art. 6, esso così si esprime: « La cessione dei certificati considerati nella presente legge, parificati a tutti gli effetti a titoli di debito pubblico dello Stato, o garantiti dallo Stato, si eseguisce mediante annotazione a tergo del certificato e al nome del cessionario ».

Quale eccezione, quale dubbio può nascere? Come può dubitare il senatore Scialoja che non si possa fare la cessione a chiunque? Dove trova scritto che la cessione non si possa

fare se non che agli enti nominati in altro articolo?

Il senatore Scialoja, così dotto in materia giuridica, mi insegna che l'eccezione deve essere espressa; quando non è espressa non si può per induzione immaginarla; e quindi, sia per il tenore letterale dell'art. 6, sia per tutta la economia della legge, pare a me, non possa menomamente essere dubbio che è ammessa la trasferibilità dei certificati considerati nella legge a qualsiasi persona o ente, mediante annotazione a tergo del certificato ecc., col pagamento della tassa fissa di lire una e venti soltanto.

Questa interpretazione trova poi conferma anche nelle disposizioni degli articoli seguenti, perchè, per es., nell'articolo 8, come altrove dove si parla dei creditori, si nomina la Cassa depositi e prestiti e si aggiunge, *o suoi aventi causa*, ecc., ecc.

Dunque, credo bastino queste osservazioni per dissipare il dubbio. Ma vi è anche un altro argomento che può giovare a confermar meglio l'interpretazione che io ho avuto l'onore di esporre al Senato.

Vediamo l'origine di questo articolo 6.

L'art. 6 proviene dall'art. 9 del disegno di legge presentato il 21 febbraio. In quell'art. 9 si ammetteva la tassa di favore per la registrazione col pagamento della tassa fissa di una lira e venti soltanto, invece della tassa proporzionale molto grave, ma la si ammetteva esclusivamente per i trasferimenti intervenuti fra la Cassa depositi e prestiti e la Cassa di risparmio o altri degli enti nominati, e nella relazione che illustrava quel disegno di legge si avvertiva come appunto si volesse fare il favore a quegli enti soltanto, per rendere più difficile la negoziabilità verso i privati. Orbene, il testo del disegno di legge ora in discussione, come venne modificato dall'attuale Ministero, ha escluso ogni eccezione; ed anche nella discussione avvenuta nell'altro ramo del Parlamento si è messo in chiaro che cosa si voleva con la soppressione di quelle parole « esclusivamente se intervenuti, ecc... »; si voleva cioè ammettere la trasmissibilità fra tutti, sempre col favore della tassa fissa di una lira e venti, invece della tassa proporzionale.

Quest'ultima osservazione conferma ancora meglio come non ci sia luogo a dubitare; ed

io spero che la domanda del senatore Scialoja possa trovare in questa mia risposta completa soddisfazione.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Avevo dichiarato anch'io che intendeva la legge in questo senso, sicchè non mi rimane altro che ringraziare il ministro del tesoro delle sue delucidazioni; come credo che egli debba ringraziare me per avergli dato occasione di fare un così chiaro ed elegante commento all'articolo della legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 6.

Chi intende di approvarlo è pregato di alzarsi. (Approvato).

Art. 7.

Il ministro del tesoro è autorizzato a stabilire accordi con la Società esercente la rete Adriatica, per convertire parte del debito dello Stato verso la Società stessa, fino alla concorrenza di lire 100 milioni, in certificati nominativi, come agli articoli 1 e 2 della presente legge.

Il ministro del tesoro potrà pure stabilire accordi con le Società esercenti le reti ferroviarie Mediterranea e Sicula allo scopo di compiere gradatamente il pagamento di una parte delle somme a loro dovute dallo Stato con rilascio di certificati come alla prima parte di questo articolo, o altrimenti, alla condizione, in ogni caso, che sul debito non ancora estinto decorra l'interesse in ragione annua non superiore al 3.65 per cento netto.

(Approvato).

Art. 8.

Il Tesoro dello Stato ha facoltà di rimborsare anticipatamente, ed a qualsiasi scadenza semestrale, il capitale ancora dovuto su parte o sulla totalità dei certificati rilasciati alla Cassa dei depositi e prestiti o suoi aventi causa, sia in numerario, sia mediante titoli ordinari redimibili, a condizioni di interesse non superiori a quelle dei certificati.

Il Tesoro ha pure facoltà di rimborsare, in parte o integralmente, in numerario, a cominciare dal sesto anno di ammortamento, anche i certificati rilasciati alla Cassa di risparmio

delle provincie lombarde, agli Istituti di emissione, alle Società ferroviarie e ad altri enti o loro aventi causa, in virtù della presente legge.

La Cassa di risparmio delle provincie lombarde, gli Istituti di emissione, le Società ferroviarie e gli altri enti, di cui al comma precedente, a decorrere dal sesto anno dell'ammortamento e col preavviso di sei mesi, avranno facoltà di chiedere il rimborso del capitale tuttora dovuto su parte o sulla totalità dei certificati, di cui fossero in possesso, loro nominativamente rilasciati a tenore dell'articolo 1 della presente legge.

(Approvato).

Art. 9.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad adottare tutte le disposizioni di bilancio e di tesoreria necessarie per l'attuazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 10.

Il Governo è autorizzato a prendere accordi con le Società esercenti le tre reti ferroviarie Adriatica, Mediterranea e Sicula per semplificare e sollecitare la riconsegna delle linee e relative operazioni di accertamento e valutazione.

Le Commissioni di cui ai capitoli allegati alle convenzioni approvate con la legge 27 aprile 1885, n. 3048, serie 3^a (articoli 10 e 96 per le reti Adriatica e Mediterranea; articoli 7 e 92 per la rete Sicula), potranno essere composte di un solo delegato del Governo, di un solo delegato del concessionario e di un terzo delegato nominato dal presidente della Corte di appello di Roma.

Gli onorari e le spese per i componenti le Commissioni saranno per i delegati del Governo e del concessionario liquidati con le forme amministrative consuete, quelli per i delegati nominati dal presidente della Corte di appello saranno stabiliti in somma fissa nel decreto di nomina.

Le Commissioni saranno per ognuna delle reti in numero di tre, rispettivamente incaricate:

a) della riconsegna e accertamento delle linee e loro dipendenze;

b) della riconsegna e valutazione del materiale rotabile;

c) della riconsegna e valutazione del materiale di esercizio e degli approvvigionamenti.

Le Commissioni potranno iniziare i loro lavori prima del luglio 1905.

Il direttore generale delle ferrovie dello Stato, compiute le predette operazioni, presenterà al ministro dei lavori pubblici sull'andamento e sul risultato di esse una relazione che verrà comunicata al Parlamento.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

DE CUPIS, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE CUPIS, *relatore*. Ho domandato la parola solo per dichiarare che l'Ufficio centrale prende atto, ringraziando l'onor. ministro dei lavori pubblici, delle dichiarazioni da lui fatte in ordine al significato da darsi all'art. 10 del progetto; che esso cioè debba intendersi nel modo appunto come è stato inteso dall'Ufficio centrale. E poichè ho la parola, prendo anche occasione per riparare ad un'omissione che ho fatto in principio, rivolgendo un ringraziamento al signor ministro dei lavori pubblici per le cortesi parole da lui rivolte all'Ufficio centrale.

FERRARIS C., *ministro dei lavori pubblici*. Ed io lo contraccambio di gran cuore, anche a nome del collega del Tesoro.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, quest'articolo s'intenderà approvato. (Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 670,939.20 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pub-

blica istruzione per l'esercizio finanziario 1903-1904, concernenti spese facoltative.

Senatori votanti	80
Favorevoli	62
Contrari	18

Il Senato approva.

Leggo ora l'ordine del giorno per la seduta di venerdì alle ore 15.

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1905-906 (N. 110);

Provvedimenti di Tesoro per il pagamento delle somme dovute dallo Stato alle Società esercenti le reti ferroviarie Adriatica, Mediterranea e Sicula (N. 100).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1904-905 durante i periodi di sosta parlamentare dal 4 al 22 marzo e dal 26 marzo al 3 aprile 1905 (N. 97);

Aumento di L. 1,000,000 al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritte nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905 (N. 103);

Convalidazione di decreti Reali, coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1904-905 durante il periodo di vacanze parlamentari dal 20 aprile all'8 maggio 1905 (N. 118);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905 (N. 122);

Conferimento per titoli del diploma di direttore didattico nelle scuole elementari (N. 69);

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1905-906 (N. 101);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1905-906 (N. 98);

Maggiori assegnazioni per il richiamo sotto

le armi della classe 1880, il ritardato congedamento della classe anziana di cavalleria, e la chiamata anticipata della classe 1884, da iscriversi in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905 (N. 114 - *urgenza*);

Spese per le truppe distaccate in Oriente (Candia) (N. 115 - *urgenza*);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905 (N. 117);

Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia, giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1904-905 (N. 108).

III. Relazione di petizioni (N. XXIX - *Documenti*).

IV. Interpellanza del senatore Scialoja al ministro della pubblica istruzione per sapere se non creda che sia di somma urgenza la pubblicazione della parte del Regolamento generale universitario relativa all'art. 2 della legge 12 giugno 1904, n. 253.

La seduta è sciolta (ore 18.45).

Licenziato per la stampa il 26 giugno 1905 (ore 14).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

